
Ddl Bilancio 2025

Analisi delle disposizioni del testo ad esito delle
modifiche parlamentari

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Roma, 23 dicembre 2024

Ddl Bilancio 2025

Analisi delle disposizioni del testo approvato in via definitiva

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Introduzione

Il presente documento reca l'analisi dei contenuti del Ddl di Bilancio per il 2025. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, è stato esaminato in prima lettura dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che ne ha svolto anche l'azione emendativa. Licenziato da Palazzo Montecitorio il 20 dicembre, il testo è ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva – senza ulteriori modifiche – che è attesa il 28 dicembre.

All'esito dell'esame parlamentare il testo consta dell'articolo 1, suddiviso in 908 commi, degli articoli 2-20 recanti gli stati di previsione dei Ministeri e il quadro generale riassuntivo, oltre che dell'articolo 21 che disciplina l'entrata in vigore dal primo gennaio 2025.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Il comma fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

Articolo 1, commi 2 - 9 (Misure concernenti l'IRPEF)

Si rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento per i redditi, rispettivamente, fino a 28.000 mila euro, fino a 50.000 e oltre tale cifra) già prevista per l'anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito; per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro, invece, è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta, che compensano il credito maturato all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute.

Articolo 1, comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)

Il comma introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Articolo 1, comma 11 (Detrazioni per familiari a carico)

Il comma contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Articolo 1, comma 12 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

Il comma eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Articolo 1, comma 13 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

Il comma dispone l'innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 1, commi 14-20 (Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

I commi dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener

conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione “orizzontale”, né alla compensazione “verticale”.

Articolo 1, commi 21-29 (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)

I commi recano disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.

- Sulla Digital Service Act, viene reintrodotta il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati. Pertanto, sono considerati soggetti passivi di tale imposta gli esercenti attività di impresa che:
 - realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
 - veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);
 - messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
 - trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
 - abbiano conseguito, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro.

Viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

- Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26%.
- Eleva al 33 per cento (in luogo dell'originaria previsione del 42 per cento) l'aliquota dell'imposta per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati da cripto-attività a decorrere dal 1° gennaio 2026, eliminando la soglia di esenzione di 2 mila euro. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento: questa è da versare entro il 30 novembre 2025, o rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali con un interesse del 3%.

Articolo 1 comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il comma introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziare e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro

il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16 per cento al 18 per cento.

Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Articolo 1, commi 31-36 (Assegnazione agevolata beni ai soci)

I commi ripropongono il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di beni ai soci: le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.

Articolo 1, comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali)

Il comma ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Articolo 1, commi 38-44 (IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro)

Dispongono l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).

Articolo 1, comma 45 (Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS)

Il comma estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.

Articolo 1, commi 46-47 (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

I commi riducono da quarantacinque a venti giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.

Articolo 1, commi 48 e 49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Novella inoltre la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Articolo 1, commi 50-53 (Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica)

I commi prevedono che entro 180 giorni dall'entrata in vigore, con decreto MASE, di concerto con il MEF e su proposta di ARERA, previa intesa in Conferenza Unificata e parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale aventi ad oggetto almeno:

- Il miglioramento della resilienza della rete per l'adattamento agli eventi climatici;
- L'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita;
- Un potenziamento delle infrastrutture di rete per gestire l'aumento della domanda;
- L'aumento della flessibilità del sistema di distribuzione;
- L'adozione di sistemi anche di monitoraggio per la difesa delle infrastrutture.

Con il medesimo decreto sono definiti anche i termini per la valutazione dei piani e i criteri per la determinazione degli oneri concessori. Tali oneri sono computati di ARERA nel capitale investito per il riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica.

La valutazione dei piani straordinari di investimento, nonché la loro approvazione, è in capo al MASE, sentita l'ARERA e il MEF per i profili di stretta competenza. L'approvazione del piano comporta la rimodulazione delle concessioni in essere per un periodo non superiore a 20 anni. Inoltre, stabilisce che le eventuali maggiori entrate confluiranno in un Fondo, costituito presso il Ministero, destinato alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non.

Articolo 1, commi 54-56 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

I commi indicati introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Nello specifico:

- **Bonus ristrutturazioni** – Riduce l'aliquota del Bonus ristrutturazioni dal 1° gennaio 2025 al 30% (precedentemente prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028). Contestualmente, prevede un innalzamento della aliquota al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025, per poi tornare al 30% delle spese sostenute negli

anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

- Tale detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui tali spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 7
- **Ecobonus** – Modifica la disciplina dell'Ecobonus, introducendo che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
 - Tale detrazione è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 laddove vengano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- **Sismabonus** – Si prevede che la detrazione spetti anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
 - La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- **Bonus mobili** – Modifica la disciplina del Bonus mobili, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta anche per le spese documentate sostenute nell'anno 2025, oltre che nel 2022, 2023 e 2024. Inoltre, introduce che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro anche per l'anno 2025.
- **Superbonus** – Si prevede che la detrazione Superbonus del 65% per il 2025 sia destinata solamente agli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre risulti: o presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; o adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini; o presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- **Rateizzazione decennale spese Superbonus 2023** – Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Articolo 1, commi da 57 a 63 (Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci)

Il comma estende il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consor-

ziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. Al tempo stesso, l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una autorizzazione), si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Le modalità attuative sono rimandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 64-65 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)

I commi assoggettano all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. Le disposizioni prevedono oneri valutati in 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

I commi prevedono che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. Inoltre, viene stabilito il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'adeguamento da parte dei prestatori di servizi di pagamenti alla norma.

Articolo 1, commi 68 e 69 (Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)

I commi esentano, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, dal pagamento dell'imposta ipotecaria relativa agli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Articolo 1, commi 70-71 (Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

I commi dispongono l'esenzione dall'imposta ipotecaria degli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli: previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano; per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.

Articolo 1, commi 72-73 (Disposizioni in materia di accise sulla birra)

I commi stabiliscono che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.

Articolo 1, commi 74-80 (Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

I commi introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. In particolare, viene riscritta la disciplina della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stabilendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Si prevede quindi che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici si prevede una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Tali disposizioni decorreranno dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) prevedendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 1, commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese)

I commi 81-83 modificano il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa quali i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Tali misure sono estese anche all'IRAP e si prevede che decorreranno a partire dal prossimo 31 dicembre 2024. Inoltre, ai commi 84-85 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle somme superiori a 2500 euro dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non si applichino le norme relative al divieto per le PA e società a partecipazione pubblica che prevedono il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione.

Da ultimo, il comma 86 demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

Articolo 1, commi 87-88 (Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

I commi dispongono che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta, a decorrere dal 2025, sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

Articolo 1, commi 89-93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche)

I commi recano una serie di disposizioni in materia di giochi, nello specifico:

- **Interpretazione autentica aliquota giochi di sorte** – prevede l'applicazione dell'aliquota prevista per alcuni giochi a distanza (giochi di abilità/bingo) anche

ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

- **Deroga divieto trasferimento sale bingo** – introduce una deroga al divieto per il trasferimento delle sale bingo, che deve essere autorizzato dall'AdM. La possibilità di trasferimento è limitata a quelle sale che si trovano nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, in un altro immobile e di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina;
- **Montepremi Bingo** – prevede che a decorrere dal 2025 montepremi delle sale bingo dovrà essere fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.

Inoltre, si prevede una modifica nelle aliquote applicate ai giochi a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- **Giochi di abilità a distanza** – Prevede un'aliquota pari al 25,5% per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa ed il gioco del bingo a distanza.
- **Scommesse sportive a quota fissa** – Prevede un'aliquota per le scommesse sportive a quota fissa pari al 20,5% e 24,5% rispettivamente se la raccolta avviene su rete fisica o online.
- **Eventi simulati** – Prevede un'aliquota pari al 24,5% per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.
- **Scommesse a quota fissa ippica** – Prevede un'aliquota per le scommesse ippiche a quota fissa pari al 20,5% e 24,5% rispettivamente se la raccolta avviene su rete fisica o online.

Articolo 1, commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

I commi rendono strutturale, a partire dal 2025, l'estrazione aggiuntiva nella giornata del venerdì dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Le risorse raccolte saranno dedicate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali che viene incrementato di 50 milioni per il prossimo anno.

Articolo 1, comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

L'articolo dispone una serie di proroghe per le concessioni in scadenza nel settore dei giochi, in attesa del raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni per il riordino del comparto fisico. Nello specifico:

- **Proroga concessioni Bingo** – Le concessioni per il Bingo sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, con un costo per singola concessione pari a 108mila euro.
- **Proroga concessioni scommesse** – Le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Nello specifico, dovranno essere versate all'AdM due rate per ciascun anno di proroga con un costo pari a 9.5000 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le quote dovranno essere versate entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026.

- **Proroga AdI** – Le concessioni per gli apparecchi da intrattenimento sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. Il costo della concessione sarà pari a 120 per Slot/New Slot e di 4.000 euro per gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro. Gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario dovranno essere versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026.

Articolo 1, commi da 97 a 99 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Il comma 97 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Inoltre, il comma 98, estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Articolo 1, comma 100 (Compartecipazione al SSN di alcune categorie di soggetti che lavorano in Svizzera)

Il comma prevede che la quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati.

Articolo 1, comma 101 (Risorse finanziarie Comuni di frontiera)

Il comma modifica alcune disposizioni della legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. In particolare:

- varia la percentuale prevista ai fini dell'attribuzione del contributo, stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti;
- introduce la previsione che l'utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell'importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza;
- prevede che il decreto attuativo del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italoelvetiche – adottato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto e previa consultazione con gli altri soggetti specificati nella norma – definisca altresì le specifiche finalità da perseguire.

Articolo 1, commi 102-104 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)

I commi dispongono relativamente all'incremento di 50 milioni con decorrenza dal 2025 della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, finalizzato all'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli. Dispone poi l'incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te". Quanto all'attuazione, si prevede che, con decreto del MASAF, di concerto con il MIMIT, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il MEF, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa della legge di Bilancio 2023. Gli effetti finanziari, in termini di maggiori spese, sono pari a 50 milioni dal 2025 per il Fondo distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti e di 500 milioni di euro per il solo 2025 del Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

Articolo 1, commi 105-106 (Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola)

I commi dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato ai comuni individuati, per l'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili emerse in corso di gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge di Bilancio.

Articolo 1, commi 107-111 (Bonus elettrodomestici)

I commi prevedono l'istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

- Stabiliscono che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
- Specificano che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 presso il MIMIT.
- Prevedono che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF.

- Stabiliscono che la copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 sarà garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, commi 112-116 (Mutui per la prima casa)

I commi prorogano al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80 per cento dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

Stabiliscono che le seguenti disposizioni della legge per il bilancio per il 2024 si applichino sino al 31 dicembre 2027. Si tratta delle misure che:

- prevedono l'inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

Incrementano di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa.

Stabiliscono che il Fondo di garanzia per la prima casa sia riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Estendono da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

Articolo 1, commi 117-119 (Fondo morosità incolpevole)

I commi rifinanziano il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Prevedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'emanazione di un decreto del MIT di concerto con il MEF sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di provvedere ad un aggiornamento del decreto del MIT del 30 marzo 2016, finalizzato ad individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano l'erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità del suddetto Fondo, a soggetti, per i quali, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il decreto ministeriale si deve altresì stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al suddetto Fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

Provvedono alla copertura degli oneri derivanti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)

Il comma incrementa di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. Dispone che ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 121 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

Il comma prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. L'incremento è ammesso per i dipendenti statali, nel limite di una spesa – al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive – corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del MEF), pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui. È inoltre ammesso per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. In tal senso, si prevede una maggiore spesa pari a 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, ed effetti di maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 54,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 122 (Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Il comma dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. In particolare, individua la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate. Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita: 16,67 milioni di euro per le Forze armate; 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato; 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri; 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza; 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.

Articolo 1, comma 123 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

Il comma incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente.

Articolo 1, commi 124 - 127 (Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over)

I commi intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

- Prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrano anche le risorse destinate – nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico – a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da preventivi norme di contratto collettivo nazionale.
- Prevede che le risorse stanziare con le Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possano essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento, stabilendo che tale disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
- Prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità siano calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, prevedendo inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.
- Prevede infine che le disposizioni che modificano l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over si applichino alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1, commi 128-131 (Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)

Il gruppo di commi determina, per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale di diritto pubblico, viene disposta, a valere sulle predette risorse, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al medesimo triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Viene altresì autorizzata la spesa per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e, anche in questo caso, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico riporta che gli oneri a carico del bilancio dello Stato siano determinati in 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e

finanza pubblica, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il Prospetto degli effetti finanziari per la disposizione in commento riporta maggiori spese per 1.243 milioni di euro per l'anno 2025, 2.772 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.556 milioni di euro per l'anno 2027. Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 viene altresì autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Articolo 1, commi 132-134 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

I commi recano disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria. Prevedono inoltre la facoltà di rinnovare, per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto per il 2025, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso i Ministeri della cultura, della giustizia, dell'istruzione e del merito.

Articolo 1, commi 135, 136 e 137 (Disposizioni in materia di personale della giustizia)

I commi autorizzano il Ministero della giustizia a stabilizzare, a decorrere dal 1° luglio 2026, il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027. Autorizzano altresì il Ministero della giustizia a conferire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. Autorizzano infine l'assunzione, nel corso del 2025, di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.

Articolo 1, comma 138 (Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR)

Il comma dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR siano esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per l'attivazione dei suddetti contratti.

Articolo 1, commi 139-146 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

I commi autorizzano il MEF a chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026, ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024.

Posticipano al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate per il 2024 e il 2026; prorogano altresì al 2026 le previsioni concernenti le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali dei magistrati tributari. A tali procedure vengono peraltro estese le disposizioni contenute nel R.D. 1860/1925, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi.

È introdotta, inoltre, una norma di coordinamento, conseguente all'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l'ambito soggettivo dei beneficiari del fondo

risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del MEF.

Viene disposto il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, si modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 e si abroga la previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio.

Sono poi introdotte norme di coordinamento nel Testo Unico della giustizia tributaria, in materia di cessazione dell'incarico dei giudici tributari, conseguenti alle modifiche apportate dai presenti commi.

È inoltre determinato il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2025, non collocati in quiescenza. Per la copertura degli oneri connessi ai compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025. Sono inoltre assegnati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico.

Articolo 1, commi 147-148 (Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione)

Prorogano per il 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto autorizzano la spesa di 312.048 euro per il 2025.

Articolo 1, commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

I commi recano disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Il comma 149, in particolare, dispone l'istituzione presso l'INPS di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate all'Istituto. Il comma 150 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sia determinata - sulla base delle somme riscosse correlabili a determinate attività di controllo ispettivo e amministrativo - la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Con modifica introdotta alla Camera, si è previsto che, a valere sulle predette risorse, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno sia destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

Articolo 1, commi 151-155 e 157-158 (Norme in materia di personale dell'AIFA e norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL)

I Commi prevedono norme relative al personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). In particolare:

- **Comma 151** – Istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA, includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia. Per i

dirigenti sanitari che, alla data dal 1° gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime).

- **Commi 152 e 153** – Dispongono che ai dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relativa alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute e l’indennità di esclusività prevista per quest’ultima.
- **Comma 154** – Abroga i divieti per l’AIFA di stipulazione di contratti di collaborazione con esperti e di ricorso a contatti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile; all’abrogazione consegue l’applicazione dei già menzionati istituti secondo la disciplina vigente per le pubbliche amministrazioni;
- **Comma 155** – Specifica che le disposizioni previste dai Commi 151 a 154 si applicano a partire dal 1° gennaio 2025.
- **Comma 157** – Inserito dalla Camera, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, l’indennità di esclusività riconosciuta alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, dell’AIFA e dell’INAIL venga considerata ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR). Questo riconoscimento avrà effetto sulle anzianità contributive maturate da tale data, ampliando così le componenti retributive utili per la determinazione di queste prestazioni economiche, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo e le responsabilità della dirigenza sanitaria.
- **Comma 158** – Inserito dalla Camera, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’elevamento dell’importo dell’indennità di esclusività del personale medico dell’INAIL, equiparandolo a quello dell’indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Articolo 1, comma 156 (Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

Il comma, inserito dalla Camera, prevede l’autorizzazione di 250 ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, da effettuare nel 2025 o nel 2026, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tali assunzioni saranno da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Si provvede mediante la riduzione per l’anno 2025 e per gli importi annui a regime decorrenti dall’anno 2026, del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 159 (Indennità di servizio zone disagiate)

Il Comma reca disposizioni sul personale del MAECI. In particolare, prevede che il rimborso per i viaggi di congedo del personale in servizio all’estero sia erogato in misura forfettaria come maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero, calcolata annualmente sulla base della distanza della sede da Roma e delle condizioni di disagio. La misura, volta a semplificare ed efficientare il sistema di rimborso, garantisce un contributo definito con decreto ministeriale e parametrato al costo dei voli in alta stagione. Inoltre, introduce specifiche maggiorazioni per familiari a carico e particolari condizioni di disagio, superando le attuali norme di rimborso parziale.

Articolo 1, comma 160 (Assunzioni LSU Regione Sicilia)

Il Comma, introdotto alla Camera, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026 per consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili nella regione Sicilia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 161 (Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

Il Comma prevede un incentivo per la prosecuzione lavorativa dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti dalla c.d. quota 103. In particolare, il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro l'importo corrispondente alla propria quota di contribuzione alla gestione pensionistica, rinunciando al relativo versamento e accredito. Tale facoltà può essere esercitata solo a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento, con effetti che decorrono dal mese successivo alla richiesta. Inoltre, le somme corrisposte al lavoratore in base a questa scelta sono escluse dalla base imponibile fiscale e previdenziale, ampliando e migliorando l'incentivo già previsto per altre fattispecie, come quella legata alla "quota 103".

Articolo 1, commi 162-166 (Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)

I commi prevedono:

- **Commi 162 e 163** – Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponde al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio del comma 165.
- **Comma 164** – Abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale, con preavviso di almeno 6 mesi e con decisione motivata, il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
- **Comma 165** – Le PA anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente oltre il 67 anno d'età ma non oltre il 70 anno d'età.
- **Comma 166** – Inserito alla Camera, estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale la norma che consente ai dirigenti medici e agli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e agli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni.

Articolo 1, commi 167 e 168 (Norme transitorie sugli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)

I commi prevedono norme transitorie in merito agli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali per i soggetti con patologie oncologiche e per i soggetti con disabilità o invalidità civile o invalidità o inabilità previdenziali.

- **Comma 167** – Prevede che fino al 31 dicembre 2025 le visite di revisione inerenti alle suddette prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), ferme restando sia la possibilità del medesimo istante di chiedere la visita sia la possibilità di convocazione per la visita, qualora la commissione medica ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente per una valutazione obiettiva.
- **Comma 168** – Prevede che nel 2025 l'INPS effettui un'unica visita medica per accertare contemporaneamente le minorazioni civili (inclusi cecità, sordità e sordocecità) e le condizioni di invalidità o inabilità previdenziali, integrando, se necessario, la commissione medica. Questa modalità si applica anche alle visite di revisione, a condizione che i due accertamenti siano programmati entro un intervallo massimo di tre mesi. La norma sarà sperimentata in determinati ambiti territoriali e mira a semplificare le procedure, riducendo il numero di visite richieste per accertamenti sanitari differenti.

Articolo 1, commi 169 e 170 (Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore)

I commi introducono per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, la facoltà di versamento di una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Articolo 1, comma 171 (Requisiti per la fruizione della NASpI)

Il comma prevede che per il riconoscimento della NASpI si richieda che il lavoratore abbia almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Impone quindi il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Articolo 1, comma 172 (Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico)

Il comma abroga la norma che prevede la possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento (come trattamento diretto o come trattamento in favore di superstiti) in una gestione speciale INPS relativa ai lavoratori autonomi, riliquidazione da operarsi presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell'INPS, con conseguente ricalcolo del trattamento.

Articolo 1, comma 173 (Opzione donna)

Il comma interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. Prevede altresì che il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio - attualmente fissato al 28 febbraio 2024 – sia posticipato al 28 febbraio 2025.

Articolo 1, comma 174 (Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103)

Il comma interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. Prevede altresì che il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio - attualmente fissato al 28 febbraio 2024 – sia posticipato al 28 febbraio 2025.

Articolo 1, commi 175 e 176 (Ape sociale)

I Commi recano disposizioni in materia di Ape sociale. In particolare:

- **Comma 175** – Prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti, ovvero in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti.
- **Comma 176** – il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Articolo 1, comma 177 (Incremento transitorio delle pensioni minime)

Il Comma dispone per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima e l'incremento per l'anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica.

Articolo 1, comma 178 (Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio)

Il Comma, introdotto alla Camera, aumenta solo per il 2025, di 8 euro mensili l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Articolo 1, comma 179 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

Il Comma eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

Articolo 1, comma 180 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero)

Si esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.

Articolo 1, commi 181-185 (Misure in materia di previdenza complementare)

Il comma 181 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell'assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. Si prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.

Il comma 182 rinvia ad un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, l'individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Il comma 183 modifica, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale; inoltre, per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, prevede che, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030 e che la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 184 istituisce un sistema di monitoraggio degli oneri della misura in capo e il comma 185 reca la copertura finanziaria mediante riduzione di autorizzazioni di spesa.

Articolo 1, comma 186 (Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Si introduce, per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria

della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento, riconosciuta per trentasei mesi. L'accredito dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina. La facoltà in esame è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

Articolo 1, comma 187 (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

Il comma esclude dall'applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Articolo 1, commi 188-197 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

I commi prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. In particolare, sono stanziati:

- 30 mln di euro per il 2025 per il fermo pesca;
- 70 mln di euro per il 2025 per la CIGS per le imprese situate in aree di crisi industriale complessa;
- 100 mln di euro per il 2025 per la CIGS per cessazione attività;
- 19 mln di euro per il 2025 per il sostegno al reddito dei dipendenti ex ILVA;
- 100 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la CIGS per crisi aziendale;
- 20 mln di euro per il 2025 per i lavoratori dei call center.

La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all'attuazione del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori), consentendo alle regioni di destinare le risorse loro assegnate nell'ambito di tale programma anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma 1.1 (soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale).

Articolo 1, commi 198-199 (Modifica requisiti per la fruizione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale)

Si modificano i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi, e stanziano ulteriori risorse per il finanziamento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro).

Articolo 1, comma 200 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

Si dispone un incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, a valere sul Fondo esigenze indifferibili.

Articolo 1, commi 201-205 (Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in a.s.)

Si istituisce, nello stato di previsione del MIMIT, un Fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA, dotandolo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 (comma 201). Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis) (comma 203).

Il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA (comma 202).

Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile (comma 204). Gli oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute sono quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, disponendo che essi siano compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti (comma 205).

Articolo 1, commi 206-208 (Bonus per le nuove nascite)

È introdotto un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, riconosciuto dall'INPS su domanda. È subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate nel comma 206. L'onere finanziario per il nuovo istituto in esame viene valutato pari a 330 milioni di euro per il 2025 e a 360 milioni annui a decorrere dal 2026.

Articolo 1, commi 209-216 (Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche)

Si dispongono modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Il comma 209 esclude dal valore dell'ISEE l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'assegno unico e universale per i figli a carico; in conseguenza di tale esclusione, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. Il comma 210 sopprime la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023, alla quale è subordinata una quota di importo del buono. In relazione a tale soppressione, il successivo comma 211 incrementa ulteriormente il suddetto limite di spesa.

Articolo 1, commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali)

Si prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo

parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese.

Articolo 1, commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri)

Si riconosce un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono quindi individuati quindi i requisiti di concessione dell'esonero. Il comma 220 parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma 219, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito), valore che determina il quantum dei contributi dovuti.

Articolo 1, commi 221 e 222 (Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)

Si dispone un incremento del Fondo per un importo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 223-228 (Misure in materia di cani di assistenza)

I commi da 223 a 226 estendono le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste per i cani guida delle persone non vedenti, ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie e prevedono la definizione, con decreto interministeriale: delle patologie oggetto della suddetta estensione e di ulteriori disposizioni, concernenti il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, l'istituzione di un registro di tali soggetti formatori, le modalità di identificazione dei cani di assistenza, nonché la disciplina transitoria e finale. Il comma 226 specifica che i benefici si applicano anche con riferimento alle figure coinvolte nell'addestramento dei cani di assistenza, nell'espletamento di tale addestramento.

Il comma 227 prevede l'incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il comma 228 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1 commi 229-230 (Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida)

I commi dispongono l'incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della misura forfetaria di detrazione, dall'imposta lorda (IRPEF), della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Articolo 1, commi 231, 232, 233 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

I commi, relativamente all'attuazione della riforma della disabilità prevista nel PNRR ed attuata con specifica disciplina legislativa, autorizzano l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Per tali finalità, il comma 232 incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento e il comma 233 prevede una riduzione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di tali figure nella riforma in materia. Per le spese di funzionamento per l'INPS nel 2025 la spesa è aumentata di 4 milioni. Per le assunzioni la spesa sarà ridotta di 20 milioni.

Articolo 1, comma 234 (Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

Il comma interviene a modifica delle norme procedurali per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilendo che con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con MEF e con gli altri Ministri competenti per materia, debbano essere stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo.

Articolo 1, comma 235 (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Il comma dispone una modifica alla normativa del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienti, al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:

- l'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Allo scopo, autorizza il MEF ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e prevede che tale disposizione non incrementi le risorse del Fondo, limitandosi esclusivamente a precisarne la specifica destinazione a determinate finalità del Fondo per le non autosufficienti con specifico riferimento alle attività socio-assistenziali rivolte alle persone anziane non autosufficienti, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato.

Articolo 1, comma 236-237 (Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità)

I commi dispongono in merito all'istituzione di un Fondo, con una dotazione per il 2025 pari a 1.5 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità, provvedendo alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla dotazione, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 238 (Stanziamiento in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

Il comma attribuisce alla FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) un contributo pari a 500.000 euro per il 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 239 (Uffici antidroga)

Il comma estende al personale degli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, per un onere pari a 810.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 240 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, il comma prevede l'istituzione, presso il MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

I commi prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e intervengono in materia di destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria, sopprimendo l'obbligo di trasmissione del verbale delle operazioni di distruzione anche al Ministero della Sanità. Stabiliscono inoltre che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, debbano essere definite le modalità di utilizzo del suddetto Fondo tramite Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute e con il MEF, il quale è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1, commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)

I commi introducono, con riferimento a Testo unico in materia di stupefacenti, alcune disposizioni volte a costituire un Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire

dal 1° gennaio 2025. Individuano inoltre i cd. centri collaborativi di primo livello, di cui deve avvalersi il Sistema per il proprio funzionamento, vale a dire l'ISS e i centri antiveleno pubblici e privati, nonché i cd. centri collaborativi di secondo livello, vale a dire:

- istituti di medicina legale;
- laboratori universitari di tossicologia forense;
- amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
- strutture di emergenza;
- laboratori delle Forze di polizia;
- strutture pubbliche di base;
- enti, agenzie e associazioni scientifiche operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione dalle dipendenze da sostanze stupefacenti.

Inoltre, prevedono che il Presidente del Consiglio dei Ministri debba adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto recante i compiti e l'organizzazione del nuovo sistema e si stabilisce che alle presenti disposizioni si provveda mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 245 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Il comma stabilisce che, con decreto del MEF, da emanare con cadenza annuale, debba essere accertato il gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale e che, qualora le entrate siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza debba essere attribuita, con DPCM o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il MEF, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Articolo 1, comma 246 (Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici)

Il comma proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Articolo 1, commi 247-250 (Giochi olimpici invernali 2026 e 2028)

I commi prevedono uno stanziamento complessivo di 142,8 milioni di euro destinati alla realizzazione dei Giochi olimpici invernali 2026 e 2028, risultante delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- 107,8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per le Olimpiadi invernali 2026;
- 25 milioni di euro per l'anno 2026, per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- 10 milioni per il 2028, a titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028

Alle presenti disposizioni di provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, commi 251 e 252 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

I commi prevedono un incremento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e incrementano la dotazione del Fondo, per un importo di 2,4 milioni di euro per il 2025, 4,4 milioni di euro per il 2026 e 3,2 milioni di euro per il 2027, destinando però tali ulteriori risorse aggiuntive all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Articolo 1, comma 253 (Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport)

Il comma incrementa di 200.000 euro a decorrere dal 2025 il Fondo destinato al progetto Filippide, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport e stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano.

Articolo 1, commi da 254 a 260 (Iniziativa volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado)

I commi disciplinano le modalità di realizzazione del “Progetto studenti atleti di alto livello”, realizzato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, e finalizzato a consentire agli studenti atleti, iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico. In particolare, stabiliscono che lo studente membro del Programma studente-atleta che, alternativamente, sia membro di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, ovvero sia riconosciuto «atleta di interesse nazionale» abbia diritto a ricevere una borsa di studio. I relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, sono coperti a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo.

Articolo 1, commi 261 e 262 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

I commi prevedono l'istituzione, presso il MEF, di un Fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026 volto a far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Inoltre, stabiliscono l'esonero dalle ritenute alla fine ordinariamente previste sui premi e sulle vincite dei premi erogati agli atleti dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina. Specificano inoltre che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente e vengono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2026 a copertura degli oneri derivanti dalle presenti disposizioni.

Articolo 1, comma 263 (Incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali)

Il comma prevede un incremento di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025, dello stanziamento annuo per la realizzazione di progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali. A tale incremento consegue un importo annuo complessivo dello stanziamento pari a 800.000 euro, importo identico a quello già previsto per ciascuno degli anni 2019- 2024. Inoltre, prevede altresì che alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'incremento si provveda tramite corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Articolo 1, commi 264-265 (Sostegno economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025)

I commi, inseriti durante l'esame presso la Camera, incrementano di un 1 milione di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo.

Articolo 1, comma 266 (Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

Il comma incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

Articolo 1, commi 267 e 268 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)

I commi sono stati inseriti durante l'esame alla Camera e attribuiscono alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 1, comma 269 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia)

Il comma, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni a sostegno di gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia. In particolare, al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Sud d'Italia, attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, istituisce nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite nel calendario di un circuito a tappe denominato "Grand tour della Magna Grecia", promosso dalla Lega del ciclismo professionistico.

Articolo 1, commi 270-272 (Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici)

I commi sono stati inseriti nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati. Essi istituiscono il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di ISEE.

Articolo 1, comma 273-275 (Rifinanziamento del livello di fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato)

Il comma 273 prevede la definizione dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nel modo che segue:

- 1.302 milioni di euro per l'anno 2025;
- 5.015,4 milioni per il 2026;
- 5.734,4 milioni per il 2027;
- 6.605,7 milioni per il 2028;
- 7.667,7 milioni per il 2029;
- 8.840,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 274 stabilisce che una quota delle predette risorse è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, in tal modo:

- 883 milioni di euro per l'anno 2028;
- 1.945 milioni per il 2029;
- 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030.

Il comma 275 prevede che una quota di dette risorse incrementali è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale:

- 773,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- 340,9 milioni per il 2027;
- 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 1, comma 276 (Fabbisogni sanitari regionali)

Il comma, aggiunto durante l'esame alla Camera, prevede che le cinque regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per il 2025 sono quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Articolo 1, commi 277-280 (Disposizioni su incrementi dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

I commi dispongono circa un innalzamento dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

In particolare, si dispone un ulteriore incremento del limite di spesa per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di

soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.

Dette risorse incrementali, sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, si prevede l'innalzamento di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 del tetto di spesa previsto al comma 277 – che per il 2026 prevede solo 1 punto percentuale –, riferito all'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie private dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, con la finalità di ridurre, in attesa della completa implementazione delle reti territoriali, il fenomeno del boarding di pronto soccorso, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l'accesso al pronto soccorso.

In tal modo, si incrementa il limite di spesa complessivo destinato alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali presso le strutture sanitarie inserite nella rete di emergenza-urgenza.

Articolo 1, commi 281-292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata)

Il gruppo di commi dispone in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata.

In base al comma 281, l'innovatività di un farmaco deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Il successivo comma 282 stabilisce che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

Il comma 283 stabilisce che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico.

Il comma 284 prevede che le risorse non impiegate del Fondo confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. L'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi, ferme restando le risorse annualmente stanziare, concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Inoltre, si prevede che, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, l'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo vada ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi in proporzione alla rispettiva quota di mercato.

Il comma 285 prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica ("CSE"), sentiti "i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini", l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del Presidente, su proposta del direttore tecnico-scientifico (come specificato dalla Camera), da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del Fondo.

Il comma 286, che non si applica agli antibiotici reserve e listed, prevede che il requisito dell'innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisca ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale, alternativamente:

- abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti;
- abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali; - abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia;
- abbia un effetto terapeutico che determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona.

In riferimento alle malattie rare e ultra-rare, il comma in esame prevede che il miglioramento della qualità della vita comprenda anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.

Il comma 287, che non si applica agli antibiotici reserve e listed, prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa. L'indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA. Si stabilisce, altresì, che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento a valere sul Fondo per i farmaci innovativi. Infine, dispone che l'AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell'innovatività in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che risultino privi di copertura brevettuale.

Il comma 288 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al Fondo, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA oppure se la CSE valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggi.

il comma 289 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale ovvero inseriti successivamente a tale data e classificati come reserve secondo la nomenclatura « AWaRe » dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco WHO Bacterial Priority Pathogens List, possono accedere al Fondo, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui.

Il comma 290 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere al Fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Il comma 291 prevede che, in seno all'AIFA, sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, l'organo deputato a verificare il requisito della innovatività terapeutica di determinati medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 292 apporta infine alcune modifiche testuali alla legge di bilancio 2017, volte all'adeguamento di alcune sue disposizioni all'intervenuto superamento della distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi in precedenza dedicati.

Articolo 1, commi 293-297 (Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute e partecipazione ai processi decisionali pubblici)

Il gruppo di commi è stato inserito durante l'esame presso la Camera. Essi prevedono la partecipazione delle associazioni della salute ai processi decisionali pubblici in materia di salute e, all'uopo, autorizza la spesa di 50.000 euro, relativamente all'anno 2025, per la

realizzazione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute. Per l'attuazione dell'obiettivo della suddetta partecipazione si prevede che nei vari organismi costituiti presso il medesimo Ministero venga inserito un rappresentante delle associazioni, da queste nominato. La copertura finanziaria è di 50.000 euro.

Articolo 1, commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit)

I commi, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Registro unico nazionale delle Breast Unit. In particolare, il comma 298 istituisce presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario. Il comma 299 prevede che le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale siano svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

Articolo 1, commi 300-301 (Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

I commi autorizzano la spesa di 77 milioni di euro, vincolando una corrispondente quota-parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, al fine di garantire le risorse necessarie per provvedere, per l'anno 2025, alle necessità dei pazienti classificati come diagnosis-related group (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai suddetti DRG post acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Tale incremento ha l'obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in post acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno). Dette risorse costituiscono assegnazione vincolata all'obiettivo e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate. Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari, in quanto volte a vincolare una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario per l'aggiornamento delle tariffe massime relative alla remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie per un importo di complessivi 77 milioni per il 2025 e 1.000 milioni annui con decorrenza 2026.

Articolo 1, commi 302-304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

Il comma 302 dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Il comma 303, al fine di potenziare le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle province autonome, prevede uno specifico sistema di monitoraggio.

Infine, il comma 304, prevede uno specifico decreto del Ministero della salute, finalizzato ad integrare il nuovo sistema di garanzia, con il quale venga individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

La finalità è quella di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome, integrando il vigente sistema di garanzia. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 305-306 (Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)

I commi sono stati inseriti durante l'esame presso la Camera. Essi incrementano di un milione di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in relazione all'erogazione in via sperimentale per l'anno 2020, a persone con disabilità fisiche, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata. Viene poi stabilito che agli oneri conseguenti pari a un importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 307 (Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

Il comma, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, apporta una novella alla normativa vigente relativa al Fondo per i test di NextGeneration Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, prevedendo un rifinanziamento dell'intervento anche per l'anno 2025.

Articolo 1, comma 308 (Piano pandemico 2025-2029)

Il comma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

Articolo 1, commi 309 e 310 (Risorse per il Registro tumori)

I commi sono stati inseriti nel corso dell'esame alla Camera. Essi autorizzano un incremento della spesa per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori. In particolare, il comma 309 autorizza un incremento della spesa per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per il 2027.

Infine, il comma 310 prevede che a tali oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 311 (Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo)

Il comma è stato inserito durante l'esame alla Camera al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico. Esso autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di cinque milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 312 e 313 (Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il comma 312, per esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto dei relativi dispositivi medici, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il comma 313 rinvia a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni.

Articolo 1, commi 314-316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)

Il gruppo di commi, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 1, comma 317-318 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

I commi prevedono, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche. Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico.

Articolo 1, commi 319-322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il comma 319 prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie. Tale sottoscrizione è obbligatoria per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano in presenza di fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Il successivo comma 320 demanda al Ministero della salute la definizione del formato dei predetti accordi obbligatori e specifica in quali casi questi debbano essere sottoscritti; ne stabilisce inoltre i termini temporali di sottoscrizione e la durata minima. Il comma 321, in conseguenza di quanto disposto dai commi di cui sopra, stabilisce che, ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento agli accordi bilaterali di cui al comma 320. Il comma 322, modificato durante l'esame alla Camera, sopprime una disposizione che impedisce ad alcune regioni di derogare ai limiti di massimi delle tariffe di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, e prevede

alcuni specifici adempimenti per le regioni che si avvalgono della possibilità di derogare ai succitati limiti massimi.

Articolo 1, comma 323 (Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

Il comma è diretto ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

Articolo 1, commi 324-327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il comma 324 opera, all'interno della filiera del farmaco, una rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferendo una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) - ossia farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche - dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Pertanto, in relazione ai farmaci di classe a), le quote di spettanza di aziende farmaceutiche e grossisti sono rideterminate, rispettivamente, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento. Il successivo comma 325 specifica che la suddetta maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco. In base al comma 326, per gli anni 2026 e 2027, è riconosciuta a favore delle aziende farmaceutiche una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) avente determinate caratteristiche, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 327 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota suddetta.

Articolo 1, comma 328 (Proroga attività della Farmacia dei servizi con oneri a carico del SSN)

Introdotta durante l'esame alla Camera, interviene sulla normativa vigente che ha previsto la sperimentazione della Farmacia dei servizi, prorogandola anche all'anno 2025 e prevedendo per essa una disciplina più articolata relativamente alla valutazione della medesima sperimentazione. Gli oneri già previsti, pari a 25,3 milioni di euro, sono prorogati anche per l'anno 2025.

Articolo 1, commi 329-331 (Governo del settore dei dispositivi medici)

Il gruppo di commi, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca una specifica procedura per l'adozione di misure concernenti il settore dei dispositivi medici, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore del Programma nazionale di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Interviene, altresì, sui compiti dell'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

Articolo 1, comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative)

Incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'importo delle risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Articolo 1, commi 333-335 (Disposizioni per la prevenzione ed il monitoraggio del tumore del polmone)

I commi inseriti nel corso dell'esame alla Camera, rifinanziano di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa, per consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico. Viene poi demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Il comma 335 dispone che agli oneri conseguenti, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 1, commi 336-337 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

I commi novellano la legislazione vigente in tema di trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate. Allo scopo è autorizzata l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Le disposizioni in esame non comportano effetti finanziari, in quanto il finanziamento è disposto a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273 del provvedimento in esame.

Articolo 1, comma 338 (Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale)

Il comma, introdotto durante l'esame alla Camera, interviene su una speciale disciplina transitoria in virtù del quale i medici in formazione specialistica possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. In base alle innovazioni introdotte dal comma in esame, l'applicabilità di tale disciplina è estesa fino al 31 dicembre 2026 e gli incarichi in questione sono assumibili anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del SSN. Viene specificato che la retribuzione integrativa spettante agli specializzandi in relazione agli incarichi in questione, nella misura già prevista dalla disposizione novellata, è da corrispondere solo per l'attività svolta presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

Articolo 1, commi 339-341 (Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 - Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria)

I commi, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, inseriscono i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401/2000 in materia di scuole di specializza-

zione di area sanitaria non medica. Il comma 339 dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi dell'area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M. Viene, inoltre, prevista l'abrogazione della disciplina che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l'attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della formazione relativa alla specializzazione medica.

Il comma 340 dispone che, per le finalità di cui al comma precedente, il finanziamento sanitario corrente sia incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e che ai medesimi fini sia vincolato lo stesso importo a decorrere dal 2026.

Il comma 341 prevede poi che a quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 342 (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Il comma in titolo, introdotto durante l'esame alla Camera, interviene su una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. In virtù delle modifiche, si consente fino al 31 dicembre 2027 l'esercizio della facoltà di reclutamento in base alla predetta disciplina (facoltà che, allo stato attuale, è esercitabile fino al 31 dicembre 2026), e si permette tale reclutamento anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla pertinente rete formativa, attraverso una apposita procedura che si conclude con un provvedimento di inserimento nelle reti formative.

Articolo 1, comma 343 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

La disposizione autorizza, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 344 (Incremento del bonus psicologico)

Il comma, introdotto durante l'esame alla Camera, è volto ad incrementare le risorse attualmente previste a legislazione vigente dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028. I maggiori oneri che derivano dall'attuazione del presente incremento di risorse, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 0,5 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, sono coperti a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, corrispondentemente incrementato allo scopo mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, commi 345-347 (Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti)

I commi, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituiscono il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti. La copertura è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, commi 348-349 (Supporto psicologico nell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici)

I commi, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato di psicologi, nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici. Tale l'importo sarà ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri individuati dal medesimo decreto tenendo anche conto dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna Regione. Conseguentemente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 350 (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

Il comma, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 1, comma 351 (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

La disposizione, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 352 e 353 (Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

Il comma 352, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale, incrementa gli importi dell'indennità di specificità infermieristica, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 353, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della

salute, incrementa gli importi della “indennità tutela del malato e promozione della salute”, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Articolo 1, commi 354 e 355 (Compensi straordinari comparto sanitario)

I commi, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri.

In particolare, il 354 stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 355 stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l’anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027.

Articolo 1, commi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)

I commi stabiliscono la determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana, sopprimendo la previsione che al commissario straordinario non spettino compensi.

Articolo 1, commi 358 e 359 (Premialità per le liste di attesa)

Vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, in favore delle regioni che risultino adempienti relativamente alla voce “Liste d’attesa (H)” del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA. Inoltre, si demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri per l’attribuzione delle somme previste.

Articolo 1, commi 360-364 (Protocolli organizzativi e sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure)

Prevedono che, allo scopo di migliorare l’efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell’ambito di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, gestionali e procedure amministrative finalizzati ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.

A tale scopo vengono apportate alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs n. 502/1992. In particolare:

- vengono inseriti tra i principi cui si ispira la garanzia della tutela della salute, quello della centralità della persona umana e della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato;

- tra i contenuti del Piano sanitario nazionale viene inserito il riferimento a modelli organizzativi e gestionali nonché a principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana.

Viene rimesso ad un regolamento del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la fissazione dei criteri e delle linee guida ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento e per i successivi due anni, gli enti interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti, danno avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute a cui compete il monitoraggio dei risultati. All'esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi.

Viene infine prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, e si stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti.

Articolo 1, commi 365 e 366 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Demanda inoltre a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di attuazione della presente disposizione e di assegnazione delle risorse.

Articolo 1, commi 367-375 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

I commi definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall'OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

Viene infatti istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, mantengono la loro efficacia.

In deroga ai valori massimi del tetto di spesa per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.

Viene poi previsto che a decorrere dall'anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente.

Viene inoltre stabilito che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo sia destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute.

Viene successivamente soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato.

Abroga inoltre il comma 133 della Legge di stabilità 2015 che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Viene disposta anche l'abrogazione del comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Infine, per effetto delle previsioni previste, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 376 (Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo dispone l'applicazione degli incentivi per l'efficientamento energetico previsti dal c.d. Conto termico, oltre che agli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e agli edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale. La misura degli incentivi è del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti.

Articolo 1, comma 377 (Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

Istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, al fine di finanziare interventi normativi futuri in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

A tali oneri si provvede, per una parte, mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di 0,2 milioni di euro per il 2025, di 0,3 milioni di euro per il 2026 e di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Per la restante parte, si modifica della tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.

Articolo 1, comma 378 (Campagne di informazione sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)

Il comma autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica su tutto il territorio nazionale.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 379 (Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione ed alimentazione)

Autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a favore del Ministero della salute, per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 380 (Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)

Il comma istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Si prevedono appositi provvedimenti normativi, da adottare rispettando il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.

Articolo 1, commi 381-384 (Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

I commi recano misure specifiche per il servizio sanitario della regione Molise.

In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale, autorizza per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della Regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. A tale scopo, la regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023 con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

Subordina inoltre l'assegnazione del contributo alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei competenti Tavoli tecnici. Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il piano di copertura del disavanzo pregresso. Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito

anche mediante incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF, nelle misure previste dalla normativa richiamata.

Prevede infine che a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Articolo 1, comma 385 (Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa)

Estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

Articolo 1, commi 386-389 (Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati)

I commi introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025.

In particolare, l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

Articolo 1, commi 390 e 391 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

I commi prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

In particolare, tale regime transitorio è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024. Il regime transitorio più favorevole consiste:

- nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori;
- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Articolo 1, commi 392-394 (Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)

I commi istituiscono un fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro.

In particolare, la finalità è quella di incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Inoltre, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, siano stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Infine, si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili nello stato di previsione del MEF.

Articolo 1, commi da 395 a 398 (Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

I commi prevedono il riconoscimento, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, anche in relazione dei dipendenti degli stabilimenti termali. I beneficiari del trattamento sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

Il trattamento è riconosciuto da parte del sostituto d'imposta, che utilizza il credito maturato mediante compensazione, su richiesta del lavoratore, che è tenuto a attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Articolo 1 commi 399-400 (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

I commi dispongono una proroga, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due, dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente. In particolare, ai titolari di reddito di impresa e di redditi di lavoro autonomo viene riconosciuta una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta considerato rispetto al periodo precedente.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti dovuti, si prevede che:

- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi debba essere assunto quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata non applicando la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni;
- Non si debba tenere conto della proroga disposta dall'articolo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre e per i due successivi.

Articolo 1, commi 401-403 (Piano Casa Italia)

I commi estendono anche all'edilizia sociale, nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e al fine di contrastare il disagio abitativo, l'ambito applicativo delle linee guida e delle relative linee di attività definite con decreto del MIT, di concerto con il MEF e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Stabilisce inoltre che, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche tramite la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, debba essere approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento mediante DPCM su proposta del MIT, un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato "Piano casa Italia", con l'obiettivo di rilanciare le politiche abitative come risposta ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano individuale strategia di medio e lungo termine per la riorganizzazione del sistema casa, in collaborazione con gli enti locali, con l'obiettivo di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile e dare impulso alle iniziative di settore, anche attraverso l'individuazione di modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti. Per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia viene autorizzata la spesa complessiva di 560 milioni, ripartiti in 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030, che verranno ripartiti con decreto del MIT di concerto con il MEF.

Articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

L'articolo stabilisce che a seguito della decisione della Commissione europea, la misura Decontribuzione Sud trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Conseguentemente, vengono modificati i seguenti limiti di spesa introdotti dal cd. DL Coesione (DL 60/2024), in maniera corrispondente all'effetto riduttivo che era stato considerato in sede di esame per via della misura decontribuzione sud:

- Per quanto riguarda il cd. "Bonus Giovani" il limite di spesa è incrementato di 700 mila euro per l'anno 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
- Per quanto riguarda il cd. "Bonus Donne" il limite di spesa è incrementato di 400 mila euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
- Per quanto riguarda il "Bonus ZES unica" il limite di spesa è incrementato di 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Quanto agli oneri derivanti dall'incremento dei limiti di spesa per i bonus fiscali, pari a 3,2 milioni di euro per il 2024, si fa fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Le disposizioni riferite ai limiti di spesa entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1, commi 406-422 e 424 (Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno)

I commi, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale del Mezzogiorno e contribuire la riduzione dei divari territoriali, recano un esonero contributivo in favore delle MPMI (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Stabiliscono inoltre che rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti e che l'esonero è riconosciuto e rimodulato nei seguenti termini:

- **2025:** in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- **2026:** in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- **2027:** in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- **2028:** in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- **2029:** in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Inoltre, le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione, nonché in relazione ai rapporti di apprendistato, e non sono cumulabili con i bonus previsti dal cd. DL Coesione. Stabilisce poi che l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre l'amministrazione concedente è l'INPS che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, riconoscono l'esonero in modalità analoghe anche ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ed è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- **2025:** in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- **2026:** in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- **2027:** in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- **2028:** in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- **2029:** in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Alla copertura finanziaria del suddetto esonero concorrono, le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud.

Articolo 1, comma 423 (Incremento risorse Fondo sviluppo e coesione)

Il comma incrementa di 28 milioni nel 2026, di 1.748 milioni nel 2027 e di 310 milioni nel 2028 il Fondo sviluppo e coesione relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.

Articolo 1 commi 427-429 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

I commi apportano modifiche alla disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0. Tali modifiche integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale relativo alla misura e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. In particolare, viene stabilito che:

- **Energy Service Company** – Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- **Moduli fotovoltaici** – La maggiorazione riconosciuta ai fini della determinazione della base di calcolo del credito di imposta per le spese in impianti fotovoltaici relativi ai moduli prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza almeno pari al 21,5 per cento, ai moduli prodotti negli Stati membri dell'UE con un livello di efficienza pari al 23,5 per cento e ai moduli prodotti negli Stati membri UE composti da celle bifacciali sia incrementata, fissandola rispettivamente nella misura del 130, 140 e 150 per cento del relativo costo;
- **Soglie di investimento** – Le soglie di investimento ai fini del calcolo delle aliquote del credito di imposta siano ridotte da tre a due. In particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun beneficiario;
- **Locazione operativa** – Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- **Verifica risparmio energetico** – Gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica che siano stati effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche analoghe ed interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, possano essere inclusi nel computo del risparmio energetico complessivo della struttura produttiva, pari al 3 per cento, o dei processi interessati dall'investimento, pari al 5 per cento, fermo restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio superiore.
- **Energy Performance Contract** – La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di Energy Performance Contract nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
- **Cumulo** – Sia consentito il cumulo dell'incentivo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nonché con il credito di imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS), nonché con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- **Fruizione** – La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote previste, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

Articolo 1, commi 430 e 431 (Misure in favore dell'editoria)

I commi incrementano di 50 milioni di euro il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali risorse aggiuntive sono ripartite con il DPCM con cui deve essere stabilita annualmente la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, commi 432 e 433 (Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari)

I commi prorogano fino all'anno 2025 il contratto sottoscritto tra l'allora Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare di "Radio Radicale". Contestualmente, per l'anno 2025 vengono stanziati 8 milioni di euro per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Articolo 1 commi 434-435 (Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise)

I commi estendono la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, dei prodotti che contengono nicotina e dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti sopra indicati in giacenza nei depositi, nonché sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si prevede che l'esercizio della facoltà di esonero, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato alla preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti, nonché alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

Articolo 1, commi 436-444 (Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materialmente tecnologicamente avanzati)

I commi introducono una misura finalizzata alla riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che investono in beni strumentali materialmente tecnologicamente avanzati. In particolare:

- **Aliquota** – In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nella Legge delega fiscale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all'aliquota del 24 per cento ridotta di 4 punti percentuali a condizione che:
 - Una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
 - Almeno il 30 per cento degli utili accantonati, e comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di beni strumentali destinati a strutture produttive realizzati dall'entrata in vigore della legge fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono essere inferiore a 20.000 euro.
- **Soggetti** – Tale riduzione si applica alle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di

mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e alle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

- **Condizioni occupazionali** – La riduzione dell'aliquota è garantita al verificarsi del rispetto di alcune condizioni sulla forza lavoro. In particolare, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente e siano effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale in misura pari ad almeno l'1 per cento. L'impresa beneficiaria non dovrà aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria in caso di eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
- **Decadenza** – Vengono altresì disciplinati i casi di decadenza dell'agevolazione, con conseguente recupero, nel caso in cui la quota di utile accantonata venga distribuita entro il secondo esercizio o i beni oggetto di investimento siano dismessi o comunque estraniati dalla società entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
- **Esclusioni** – La riduzione dell'aliquota non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali liquidatorie, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
- **Consolidato** – Per le società che partecipano al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante per la liquidazione dell'imposta dovuta fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dai soggetti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale.
- **Trasparenza fiscale** – In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata deve essere attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
- **Enti non commerciali** – Gli enti non commerciali e gli enti pubblici e privati diverse dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
- **Determinazione acconto** – Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 deve assumersi come imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata non applicando la riduzione.
- **Attuazione** – Le disposizioni di attuazione sono determinate con decreto del MEF anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con il sistema tributari e al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nell'ipotesi di decadenza del beneficio.

Articolo 1, commi da 445 a 448 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

I commi recano una serie di modifiche alla disciplina della misura Transizione 4.0. In particolare:

Reca una serie di modifiche al meccanismo di Transizione 4.0:

- Esclude dal meccanismo Transizione 4.0 gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (ovvero beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»)
- Limita al 31 dicembre 2024 (invece che 2025) l'attuale credito d'imposta Transizione 4.0 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e *digitale* delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» compresi nell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
- Per i beni strumentali nuovi funzionali a Industria 4.0 prevede un nuovo regime per tutto il 2025: si riconosce un credito d'imposta **nel limite di spesa di 2.200 milioni** di euro per gli investimenti effettuati dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in misura pari al 20%.
- Si demanda quindi a un decreto del MIMIT la definizione delle modalità di implementazione di tali modifiche, oltre che le modalità di trasmissione telematica da parte delle imprese delle comunicazioni sull'ammontare delle imprese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato.
- Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il MIMIT trasmette all'AdE l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 1 comma 449 (Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Il comma estende ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta riconosciuto alle piccole e medie imprese nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo. Prevede, inoltre, che il predetto credito d'imposta sia utilizzabile nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Articolo 1, comma 450 (Fondo di garanzia per le PMI)

Il comma apporta modifiche alla disciplina relativa al Fondo di garanzia per le PMI. In particolare:

- Proroga al 31 dicembre 2025 l'operatività del Fondo di Garanzia nella disciplina parzialmente derogatoria di quella ordinaria (ivi compresa la percentuale di garanzia dell'80% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento da parte delle imprese e alle start-up), apportando a quest'ultima le seguenti modifiche:
 - Riduzione al 50% della percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per esigenze di liquidità delle PMI, senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo di garanzia;

- Incremento da €80 mila a €100 mila dell'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto", nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione dai confidi;
- l'elisione del riferimento al limite minimo dei 250 dipendenti attualmente incluso nella definizione di "small mid cap" al fine di ricomprendere nell'alveo delle cosiddette "small mid cap" le imprese, non rientranti nella definizione di "PMI" che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 250.

Articolo 1, commi 451-454 (Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)

I commi prevedono che a partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI versano allo stesso un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie. Con decreto del MIMIT e del MEF devono essere individuati i criteri e le modalità di attuazione di tale norma, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del premio aggiuntivo.

Articolo 1, commi 455 e 456 (Disposizioni in materia portuale)

Estende al 2025 la possibilità per le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, di erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali.

Inoltre, inserisce il Porto canale di Rio Martino tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale.

Articolo 1, comma 457 (Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

Prevede l'istituzione di un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026, finalizzato a finanziare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Articolo 1, commi 458-460 (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

Riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con DM MIMIT di concerto con il MEF. A tal fin, si istituisce un fondo per 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028.

Articolo 1, comma 461 (Nuova Sabatini)

Rifinanzia, di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa relativa

alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Articolo 1, comma 462 (Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali)

Incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per il sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027.

Articolo 1, commi 463-473 (Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Si dispone che quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394) può essere utilizzata – nel limite di 200 milioni di euro – per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell’ecologia e della formazione.

In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. La misura si applica nel rispetto della disciplina de minimis, secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, che determina, nel limite di 200 milioni, la quota parte delle risorse del Fondo 394 da destinare alla misura.

Vengono indicati i requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell’accesso alla misura, comprovanti l’esistenza di un piano di investimento nei suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell’America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l’essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell’America centrale e meridionale.

Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l’America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate dalla prestazione della garanzia. Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, fino al 20 per cento.

L’articolo interviene poi novellando la disciplina che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano. Si estende l’intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente si prevede, quale requisito per l’accesso al Fondo, l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative

volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica una disciplina ad hoc.

Articolo 1, commi 474-481 (Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Vengono istituite tre nuove sezioni all'interno del fondo rotativo (cd. Fondo 394) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Due di queste – sezione *Crescita* e sezione *Investimenti Infrastrutture* – hanno ciascuna una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025. La terza – sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* – subentra in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* (FVC), che viene conseguentemente soppresso. Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest, che è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

Articolo 1, commi 482-484 (Interventi in materia di banda ultra larga)

Prevede la facoltà, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concedere contributi, fino al limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 milioni di euro per il 2029, al soggetto attuatore per consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche.

Si prevedono specifiche misure per il raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga. In particolare, si autorizza il soggetto attuatore ad aggiornare il numero dei civici da collegare, e ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per i Comuni inclusi nel Piano.

Articolo 1, commi 485-491 (Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

Estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta. Vengono posti in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili, che con ulteriore comunicazione integrativa i richiedenti devono attestare, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

Si prevede che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 492-495 (Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli

effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)

Consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori. Il Comitato, in relazione a entrambi i territori, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma. Nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro.

Articolo 1, commi 496-500 (Giubileo)

Dispongono una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nonché un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi. Si prevede la concessione di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 a favore della città metropolitana di Roma Capitale volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini.

Articolo 1, comma 501 (Salvaguardia di Venezia)

Stanzia, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti e disciplinati dalla legge speciale per Venezia, risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, commi 502 e 504-508 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni.

Articolo 1, comma 503 (Esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA regionale per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati)

Esclude dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Articolo 1, commi 509-512 (Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)

Prevede la facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo nel limite di 1 milione di euro in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che

operano al servizio dell'area portuale, finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

Articolo 1, commi 513-519 (Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

Prevede l'adozione di un decreto interministeriale al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del PNRR in relazione allo Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). Il DM dovrà individuare, tra l'altro, la tipologia di investimenti agevolabili, i soggetti destinatari, il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, i criteri di selezione degli stessi, le procedure di erogazione e le modalità di controllo. È previsto il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, tramite l'esclusione di agevolazioni ad investimenti considerati nocivi per lo stesso e la possibilità di cumulare il sostegno finanziario erogato in relazione ai medesimi costi solamente con risorse diverse da quelle dell'Unione europea, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il GSE, SACE e Cassa depositi e prestiti (CDP) svolgono tutte le attività e adempiono agli obblighi della convenzione con la struttura di Missione PNRR della PDCM. I controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per il riconoscimento del sostegno finanziario sono effettuati dal GSE, mentre le valutazioni relative al merito creditizio sono effettuate dalle banche convenzionate con CDP.

Articolo 1, comma 520 (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

Il comma innalza dal 25% al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Inoltre, si prevede un aumento a 75 mila euro del limite del reddito di lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva.

Articolo 1, commi 521-522 (Convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS)

I commi autorizzano la sottoscrizione di una nuova Convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con Decreto MIT, e in occasione della quale viene adeguata la durata della concessione al termine massimo di 50 anni.

Articolo 1, comma 523 (Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica)

Il comma modifica alcune disposizioni del Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (di cui all'art.1 del DPR 144/2001). Nello specifico, si inserisce tra le attività di bancoposta svolte da Poste quella riferita alla raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di credito, e quella riferita all'apertura ed al mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento (di cui all'articolo 114-*octiesdecies* del TUB).

Articolo 1, comma 524 (Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» dell'A18 Messina- Palermo)

Il comma autorizza la sottoscrizione di un accordo tra la Stretto di Messina spa ed il Consorzio autostrade siciliane (CAS) per la definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Articolo 1, comma 525 (Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

Il comma dispone che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici del PNRR. Per tali interventi, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni speciali autorizzative per gli impianti FER.

Articolo 1, comma 526 (Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

La norma, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus, prevede che le Regioni e le Città metropolitane possano utilizzare, per gli anni dal 2024 al 2028, fino al 25% delle risorse già assegnate dal PSNMS anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Fermo restante questo limite, ciascuna Regione o Città può comunque utilizzare le risorse nel rispettivo programma di investimento per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano alimentati a metano e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

Articolo 1, comma 527 (Incremento della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori)

Il comma prevede l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 della dotazione del Fondo MIT per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.

Articolo 1, comma 528 (Ponte sullo Stretto di Messina)

Il comma interviene sulla disciplina finalizzata a consentire l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, prevedendo nello specifico:

- un incremento di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina, per effetto del quale le risorse complessive dedicate all'opera ammontano a 13,162 miliardi di euro;
- che con apposita delibera CIPESS siano assegnate le predette risorse aggiuntive a carico del FSC, distribuite nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo;
- che, a seguito della predetta risorse, il MIT informi il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in servizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale

e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa;

- l'autorizzazione della spesa complessiva di 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse al Ponte, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal MIT.

Articolo 1, comma 529 (Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)

Il comma prevede interventi finanziari per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della SS 106 Jonica. Si autorizza la spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037, e la spesa complessiva di 1.120,05 milioni di euro a valere sul FSC per il periodo 2025-2030.

Articolo 1, commi 530, 534 e 536 (Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.)

I commi prevedono una serie di autorizzazioni di spesa in favore di Rete Ferroviaria Italiana:

- 1.096 milioni di euro per il biennio 2025-2026 – inseriti nel contratto di programma parte investimenti, RFI-MIT – al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT;
- Incremento di 1.158 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti, RFI-MIT per gli anni dal 2027 al 2036;
- Incremento di 1.334 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi, RFI-MIT per gli anni dal 2027 al 2036.

Articolo 1, comma 531 (Diga di Campolattaro)

Il comma autorizza la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il finanziamento relativo alla realizzazione della diga di Campolattaro.

Articolo 1, comma 532 (Appalti di lavori)

Il comma reca una serie di modifiche all'articolo 26 del cd. DL Aiuti 50/2022:

- si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali. Si precisa che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzi di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016;
- si dispone che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento;
- si consente l'utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
- si consente anche per l'anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

- si incrementano le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l'anno 2025;
- si proroga l'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del comma *6-quater* al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024;
- si estende l'applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022.

Articolo 1, comma 533 (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

Il comma autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro per la realizzazione degli interventi del PNISSI.

Articolo 1, comma 535 (Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione)

Il comma autorizza la spesa complessiva di 1 miliardo di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferro viario Torino-Lione-sezione internazionale.

Articolo 1, comma 537 (Contratto di programma ANAS)

Il comma autorizza l'incremento di 2.022 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di ANAS-MIT.

Articolo 1, comma 538 (Riduzione dello stanziamento del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile)

L'articolo riduce di 114,8 milioni di euro per il 2029 l'autorizzazione di spesa del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.

Articolo 1, commi 539-540 (Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale)

I commi dispongono una riduzione per un importo complessivo di 1,39 miliardi di euro per il periodo 2029-2036 delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenze di Regioni, Province e Città metropolitane.

Articolo 1, commi 541-543 (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

I commi recano disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022. In particolare autorizzano il MASAF all'adempimento degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuati non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Articolo 1, commi 544-546 (Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)

I commi estendono il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni. Le norme specificano i termini validi per fruire del credito di imposta per il 2025 nonché le modalità di determinazione dell'ammontare massimo. In merito agli effetti finanziari, per l'anno 2025 viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di 50 milioni di euro.

Articolo 1, commi 547-549 (Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Si prevede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2026 e 2027 al CREA al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico. Inoltre, è autorizzata la spesa dello stesso ammontare per la prosecuzione del Progetto LEO, il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Sono inoltre ampliati gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila", includendo nelle finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

Articolo 1, comma 547-bis (Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA)

Il comma stanziava un contributo pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del CREA per garantirne il funzionamento e l'esercizio delle attività istituzionali e di servizio.

Articolo 1, comma 550 (Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992)

Il comma precisa che l'esercizio venatorio sia legittimato ed autorizzato per ciascuna intera annata venatoria, e che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l'orario giornaliero dell'attività. Stabilisce inoltre che, nelle ipotesi di variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sia sentito il parere dell'ISPRA nonché del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. È infine disposto che nei casi di impugnazione del calendario, il termine dello stesso è fissato a 30 giorni.

Articolo 1, comma 551 (Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche)

Il comma interviene sul regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante. Nello specifico, si prevede che i compensi siano considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Inoltre, è specificato che i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo di imposta la soglia di 15.000 euro.

Articolo 1, comma 552 (Iscrizione alla Gestione separata dell'INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella)

Il comma estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal MASAF e per le quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, l'obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS.

Articolo 1, comma 553 (Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte)

Il comma istituisce presso il MASAF l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte per superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Sono individuati altresì i componenti dell'Organismo, i compensi e le modalità e i termini della procedura di conciliazione. La disposizione prevede interventi finanziari pari a 40.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

Articolo 1, commi 554-557 (Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della "lingua blu")

È stabilita la concessione, per il 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla "lingua blu". È demandata ad un decreto del MASAF la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al Fondo. Sono previsti oneri pari a 10 milioni per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze.

Articolo 1, comma 558 (Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole)

Il comma prevede un incremento pari a 15 milioni di euro per il 2025 del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.

Articolo 1, commi 559-562 (Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)

I commi introducono disposizioni urgenti per garantire l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie per i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, permettendo alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale e destinare le risorse risparmiate agli stessi programmi o a coprire spese residue. Eventuali fondi residui potranno essere riallocati nella PAC 2023-2027, previa approvazione europea.

Articolo 1, comma 563 (Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)

Il comma prevede il rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Articolo 1, comma 564 (Fondo per il recupero della fauna selvatica)

Il comma prevede il rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Articolo 1, comma 565 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

Il comma prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIM del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con dotazione pari a 122 milioni per il 2025, 189 per il 2026 e 75 milioni per il 2027, nell'ambito del Programma 1.1. "Programmazione e coordinamento dell'istruzione", Azione "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica", di competenza del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.

Articolo 1, comma 566 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

Il comma interviene sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di €15 milioni per il 2026 utilizzabili per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Per l'accesso, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. La valutazione sarà effettuata da una commissione paritetica costituita dal MIM.

Articolo 1, comma 567 (Dotazione dell'organico dell'autonomia)

Il comma incrementa di 1866 posti la dotazione dell'organico dell'autonomia a partire dall'a.a. 2025/26 e di 134 posti dall'a.a. 2026/27. Le coperture economiche provengono dal Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, commi 568-569 (Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali)

I commi autorizzano il MIM a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da destinare agli Uffici scolastici regionali.

Articolo 1, commi 570-571 (Contributo in favore delle scuole paritarie)

I commi incrementano, di €50 milioni per il 2025 e €10 milioni a decorrere dal 2026, il contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Articolo 1, commi 572-574 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

I commi rendono strutturale la Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e rideterminandone l'importo e stabilendo che, in

luogo dei precedenti €500 in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con DM, fino a un tetto massimo di €500.

Articolo 1, commi 575-576 (Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

I commi incrementano di €2 milioni a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Articolo 1, comma 577 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Il comma incrementa di €500 mila a decorrere dal 2025 i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66% e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Articolo 1, comma 578 (Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)

Il comma incrementa di €500 mila per il 2025 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

Articolo 1, commi 579-582 (Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Si prevede che il MUR sostenga le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del PNC al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Con decreto MUR si dovranno definire gli indicatori chiave di prestazione, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e la rendicontazione delle spese sostenute. A tal fine, viene istituito un apposito fondo con dotazione di €150 milioni, mentre sempre con DM MUR si dovranno individuare i centri nazionali e i partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale ammessi al riparto delle suddette risorse.

Articolo 1, comma 583 (Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, concernenti la Fondazione Biotecnopolo di Siena)

Il comma sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences nella parte che riguarda i soggetti rilevanti per le collaborazioni o le partecipazioni alla Fonda-

zione Biotecnopolo di enti pubblici e privati, nonché per il sostegno economico e finanziario. Si consente alla medesima Fondazione di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio.

Articolo 1, comma 584 (Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Il comma incrementa di €90 milioni per il 2025 l'autorizzazione di spesa afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e riferita a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Articolo 1, commi 585-587 (Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)

I commi aumentano lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MUR destinato ai collegi di merito accreditati di una cifra pari a €2 milioni annui a decorrere dal 2025, dettando le condizioni di accesso ai fondi in questione.

Articolo 1, commi 588-590 (Progetto Campus del Mediterraneo)

I commi stanziavano €1 milione per il 2025, €2 milioni per il 2026 e €1 milione per il 2027 in favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l'acquisizione e la ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus Universitario del Mediterraneo».

Articolo 1, comma 591 (Piano di sostegno alla ricerca)

Il comma attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo pari a €9 milioni per l'anno 2025, €12,5 milioni per il 2026 e di €10,5 milioni a decorrere dal 2027 finalizzato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.

Articolo 1, commi 592-594 e 598 (Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

Il comma 592 incrementa di €3 milioni a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Si rifinanzia di €1 milione dal 2025 al 2027 il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Si incrementa di €2 milioni l'importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Infine, si sopprime la cadenza annuale che riguarda l'adozione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e consentendo che le risorse del Piano possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale.

Articolo 1, commi 595, 596, 597 (Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC))

I commi prevedono interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

Articolo 1, commi da 599 a 603 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, oltreché per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti)

I commi 599 e 600 istituiscono presso la PdCM un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a sostegno di iniziative per la celebrazione dell'80° anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione.

I commi 601 e 602 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro a decorrere dal 2025.

Articolo 1, commi 604 - 611 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

Si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo. In particolare:

- **Carnevali storici e festival** – I commi 604 e 605 istituiscono fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
- **Fondazioni lirico-sinfoniche** – I commi 606 e 607 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Si confermano anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio).
- **Spettacolo dal vivo** – I commi 608-610 dispongono il rifinanziamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di euro per il 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada.
- **Lavoratori spettacolo** – Il comma 611 modifica i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

Articolo 1, commi da 612 a 614 (Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

Autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

Articolo 1, comma 615 (Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

I commi recano disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituendo un Comitato nazionale presso la struttura della PdCM competente in materia di innovazione tecnologica ed attribuendo a quest'ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Articolo 1, commi da 616 a 624 (Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

Proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "Stazioni sicure").

Articolo 1, commi 625-629 (Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)

Proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "Stazioni sicure").

Articolo 1, comma 630 (Fondo per la gestione della cybersicurezza)

Incrementa il fondo per la gestione della cybersicurezza (di cui all'art. 1, comma 899, lettera b) della legge di bilancio 2023) di 0,2 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

Articolo 1 comma 631 (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Rifinanzia la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital (il primo istituito da un'organizzazione internazionale) che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza.

Articolo 1 commi 632-633 (Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)

Rifinanzia di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo missioni internazionali.

Articolo 1, comma 634 (Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)

Autorizza in favore del MAECI la spesa di 6 milioni di euro per il 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione del 25° centenario della città di Napoli, e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

Articolo 1 comma 635 (Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022)

Prevede la possibilità per il commissario straordinario (nominato per la realizzazione dell'intervento "Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)", CUP D51B21004330001) di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla PA.

Articolo 1, commi 636-641 (Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile)

Recano disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile. In particolare, il comma 636 consente ai comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Ai sensi del comma 637, i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente. Le domande sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune (comma 638).

Il comma 639 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) presso gli uffici diplomatici e consolari. Il 50% per cento dei proventi è riassegnato al MAECI ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale (comma 640). Viene, infine, abrogata la disciplina attuale in materia di riassegnazione dei proventi (comma 641).

Articolo 1 comma 642 (Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)

Autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2025 per l'organizzazione in Italia (il 10 e 11 luglio a Roma) di una Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference).

Articolo 1 comma 643 (Misure per il funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero)

Autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES).

Articolo 1, commi 644-646 (Fondo per la ricostruzione)

Prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più DPCM da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il MEF.

Articolo 1, commi 647 - 648 (Misure di sostegno alle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

Prevede delle misure di accesso al credito a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. In particolare, fino al 30 aprile 2025, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. 102/2004 in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al DL 61/2023. Il comma 648 stabilisce che, a fronte delle garanzie rilasciate, l'ISMEA possa concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

Articolo 1, commi 649-652 (Interventi per il sisma del 2012)

I commi recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il comma 649 proroga per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, fino al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza. Il comma 650 assegna alla regione Emilia-Romagna 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonomia sistemazione e a interventi sostitutivi e il comma 651 ne proroga fino al 2025 l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 4 milioni di euro. Il comma 652, introdotto alla Camera proroga fino al 2025 la relativa autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 100.000 euro.

Articolo 1, commi 653, 655 e 656 (Interventi per il sisma del 2016)

I commi recano misure specifiche per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 653 e 655). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 656).

Articolo 1, comma 654 (Indisponibilità delle risorse per le assunzioni di personali per i sismi del 2012 e del 2016)

Il comma prevede l'indisponibilità delle risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i sismi del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 in Italia centrale, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali. Si prevede, in particolare,

che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Articolo 1, comma 657 (Proroga dell'esenzione dal pagamento delle utenze "zona rossa")

Il comma dispone la proroga anche per l'anno 2025 dell'esonerazione dal pagamento delle utenze riferibili a una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Articolo 1, comma 658 (Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)

Il comma dispone la proroga anche per l'anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.

Articolo 1, comma 659 (Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016)

Il comma garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 1, commi 660-662 (Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)

Il comma dispone la proroga anche per l'anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche). Il comma 661 dispone la proroga anche per l'anno 2025 del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette. Il comma 662 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni euro per l'anno 2025.

Articolo 1, comma 663 (Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI)

Il comma proroga le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI.

Articolo 1, commi 664-665 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

I commi prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Articolo 1, comma 666 (Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)

Il comma prevede l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 1, comma 667 (Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare)

Il comma prevede che la disposizione concernente l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali si applichi anche all'anno 2025.

Articolo 1, commi 668-673 (Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)

I commi recano disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016). Il comma 668, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 669 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate. Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016. Il comma 671 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse per lo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016. Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Il comma 673 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Articolo 1, commi 674-676 (Interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009)

I commi istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, con dotazione pari a 0,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di consentire taluni interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dalla sima del 6 aprile 2009. La disciplina delle modalità attuative è demandata ad un successivo Decreto del Ministro della cultura.

Articolo 1, commi 677-678 (Sisma Marche e Umbria 2022-2023)

I commi introducono disposizioni relative alla progettazione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

Articolo 1, commi 679-680 (Esenzione IMU sisma Umbria e Marche)

I commi riconoscono l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Articolo 1, comma 681 (Iniziative di elevata utilità sociale)

Il comma dispone che i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL relativamente al completamento del programma che definisce le iniziative di elevata utilità sociale di cui al DPCM 23 dicembre 2015 sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

Articolo 1, commi 682-688 (Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022)

I commi da 682 a 688 recano una serie di disposizioni per la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.

Articolo 1, commi 689-692 (Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici)

I commi da 689 a 692 contengono una serie di disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Articolo 1, comma 693 (Interventi nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali)

Il comma 693, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.

Articolo 1, commi da 694 a 703 (Finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

I commi 694 a 703 provvedono al finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei.

Articolo 1, comma 704 (Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)

Il comma 704 reca misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia.

Articolo 1, comma 705 (Norma di interpretazione autentica in ordine alla stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici sisma)

Il comma 705 reca una norma di interpretazione autentica sulla normativa delle assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016. Si precisa al riguardo che tali assunzioni - di personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse - avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali.

Articolo 1, comma 706-708 (Crisi idrica)

Il comma 706 è volto a prevedere che una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche. Dispone inoltre il versamento all'erario di una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Inoltre, dispone che la Cassa per i servizi energetici e ambientali possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Articolo 1, comma 709 (Contributo alla regione Valle d'Aosta per risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani)

Il comma 709 prevede – per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – l'assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).

Articolo 1, commi 710-724 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

Con i commi 710-724 vengono recepiti i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale, in tre ambiti specifici:

- la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente (commi 710, 713, 719 e 722). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni

2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026;

- la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 (commi 711, 714, 716, 720 e 723);
- la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame (commi 712, 715, 717, 721 e 724).

Articolo 1, comma 725 (Fondo per l'economia del mare)

Il comma 725 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzato a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili. I settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Articolo 1, commi 726-729 (Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

I commi dal 726 al 729 prevedono il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

Articolo 1, commi 730-731 (Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il comma 730 incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e prevede specifiche modalità di ripartizione di tale incremento di risorse. Inoltre, con il comma 731, si estende al 2025 l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e si differisce al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, i quali saranno applicabili dal 2026.

Articolo 1, comma 732 (Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali)

Il 732 dispone l'assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ad interventi infrastrutturali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Articolo 1, comma 733 (Disposizioni in materia di inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida)

Il comma 733, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all'analisi e l'inibizione delle frequenze al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento ed il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025.

Articolo 1, comma 734 (Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)

Il comma 734 estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di "virtuosità" delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo". La norma, inoltre, istituisce un tavolo tecnico, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità alle nuove regole della governance europea.

Articolo 1, comma 735 (Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle)

Il comma 735 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.

Articolo 1, comma 736 (Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale)

Istituisce un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2025, relativo al rafforzamento delle attività delle regioni a statuto ordinario relative all'erogazione delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale. Il fondo è istituito nello stato di previsione del MEF ed è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di coordinamento tra di esse, entro il 31 gennaio 2025, con decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 1, commi 737-741 (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

I commi prevedono che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, pari a 1 euro per passeggero.

Conseguentemente, la regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In particolare, la regione è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

Viene trasferita all'INPS, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

Per tali finalità, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.

Se la regione Abruzzo non dispone dei versamenti entro i termini previsti, è previsto il recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 1, comma 742-743 (Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona)

Autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona. Si prevede altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri.

A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di 3 milioni per il 2025 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Articolo 1, commi 744-745 (Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra UE)

Definisce le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei.

Inoltre, dispone l'incremento dell'addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri.

Articolo 1, commi 746-748 (Disposizioni in materia di continuità territoriale - Aeroporto di Brindisi)

Estende alla città di Brindisi l'applicazione delle misure in materia di continuità territoriale. Inoltre, viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni per il 2025, di 1,7 milioni per il 2026 e di 1,8 milioni per il 2027 a copertura degli oneri del servizio pubblico sui servizi aerei da e per l'aeroporto di Brindisi.

Articolo 1, comma 749 (Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)

Incrementa di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029) le risorse assegnate alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 1, comma 750 - 752 (Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per il 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge. A tali disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

Qualora i comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettano entro il termine prestabilito, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027, l'addizionale comunale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 1, commi 753-754 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dal 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare le competenze di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).

Viene inoltre istituito un Fondo da 56 milioni di euro per il 2025 destinato alle esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.

A tali risorse si provvede tramite un incremento delle spese della finanza pubblica di 56 milioni per il 2025, 112 milioni per il 2026, 168 milioni per il 2027, 224 milioni per il 2028, 280 milioni per il 2029 e 310 milioni a decorrere dal 2030.

Articolo 1, commi 755-756 (Contributo ai comuni in deficit della Regione siciliana e della Regione Sardegna)

Dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni della Regione Sicilia e Sardegna.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 757 (Tariffe affissioni pubblicitarie)

Interviene in materia di canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, stabilendo che venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone.

Inoltre, stabilisce che, in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio, o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente.

Articolo 1, comma 758 (Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)

Prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un Fondo, con una dotazione di 50 mila euro per il 2025, a favore dei proprietari delle unità immobiliari presso la Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021.

Articolo 1, commi 759-765 (Fondo per l'assistenza ai minori)

Istituiscono un Fondo di 100 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3%.

Si stabilisce inoltre che il Fondo debba essere ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Vengono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica.

Infine, si stabilisce che, in caso i fondi risultassero inefficienti, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziaria dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

Articolo 1, commi 766-768 (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 500mila euro per il 2025, 1 milione di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027, per il potenziamento di percorsi di rieducazione per i minori a rischio devianza.

Le modalità di attuazione del Fondo saranno stabilite tramite decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 1, commi da 769 a 771 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

Istituiscono un Fondo di 5 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per rafforzare l'offerta di servizi sociali nei comuni che presentino determinati requisiti. Al fine di ricevere tali finanziamenti, i comuni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Avere una popolazione residente non superiore ai 3mila abitanti;
- Registrare una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- Classificarsi come comuni montani.

Il Fondo viene ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente.

Articolo 1, comma 772 (Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

Dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Articolo 1, commi 773 e 774 (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Il comma 773 Incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 i contributi per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell'interno. Il comma 774, invece stabilisce che le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica

per i fabbisogni standard, su proposta della Commissione medesima, con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Articolo 1, commi da 775 a 778 (Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)

Il comma 775 stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, hanno deliberato la propria situazione di dissesto finanziario e hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti potranno presentare istanza al fine di ottenere un'anticipazione. Il ricorso all'anticipazione è una facoltà per i piccoli comuni, e non un obbligo (anche perché l'anticipazione andrà poi restituita a rate, con gli interessi, come si dirà più avanti). Inoltre, il comma 776 stabilisce che la quota spettante a ciascuno dei piccoli comuni in parola sia determinata tenendo conto della popolazione residente, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Inoltre, il comma 776 dispone che l'anticipazione sia concessa annualmente con decreto del Ministero dell'Interno, a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Il comma 777 stabilisce che la restituzione sarà effettuata mediante operazione di giro di fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'Interno, entro dieci anni a decorrere dall'anno successivo all'erogazione, con piano di ammortamento a rate costanti, sulle quali graverà un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione, indicato nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, il comma 778 prevede che in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti le somme erogate a un piccolo comune saranno recuperate a valere sulle altre risorse che, a qualunque titolo, il Ministero dell'Interno deve al comune stesso, con relativo versamento sulla contabilità speciale.

Articolo 1 comma 779 (Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)

Il comma 779 dispone che per "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. In aggiunta, la norma chiarisce che per "adempimento spontaneo" si intende il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Articolo 1 comma 780 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Il comma 780 prevede l'abrogazione della disciplina del regime di tesoreria unica "mista" previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali.

Articolo 1, commi 781-783 (Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)

Il comma 781 stanziava, tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di opere infrastrutturali effettuati dai comuni costieri

della Calabria e della Sicilia. Il comma 782 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'individuazione della disciplina relativa ai criteri di riparto.

Articolo 1, commi 784-795 (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

I commi da 784 e 785 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724. I commi 786, 787 e 788 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall'articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato. Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziare costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793). Il comma 795, infine, istituisce un tavolo tecnico volto all'osservazione (non più al monitoraggio, a seguito della modifica effettuata dalla Commissione Bilancio della Camera) delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all'individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato previsto che il tavolo tecnico individui percorsi migliorativi anche in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all'utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo. Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli

enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029. Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l'utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.

Articolo 1, commi 796-798 (Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)

Il comma 796 riduce di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 i contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Inoltre, il comma 797 diminuisce di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034 le risorse assegnate per l'effettuazione dei sopraccitati investimenti. Lo stesso comma stabilisce poi che il termine entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere sì differito al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Inoltre, si proroga al 31 maggio il termine entro cui l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori e le forniture. Infine, prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti.

Articolo 1, commi 799-800 (Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

Il comma 799 prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana effettuati dai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 nonché la diminuzione di 200 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per il periodo 2026-2031 dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali. Inoltre, il comma 800 riduce di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033 le risorse del fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare".

Articolo 1, commi 801 e 802 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni)

Il comma 801 abroga il Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla Legge di bilancio 2020. Inoltre, il comma 802 prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e del Fondo per la progettazione degli enti locali per 29,93 milioni per l'anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027.

Articolo 1, comma 803 (Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)

Il comma 803 riduce di 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033 le risorse stanziare per le ciclovie turistiche.

Articolo 1, comma 804 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Il comma dispone la riduzione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

In particolare, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, di 23 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 45 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per l'anno 2030, di 65 milioni di euro per l'anno 2031 e di 80 milioni di euro per l'anno 2032.

Articolo 1, commi 805-808 (Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e progetti di rigenerazione urbana)

Dispone la revoca di alcuni finanziamenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici del territorio e ad interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 805 dispone la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Inoltre, il comma 806 prevede l'adozione, entro il 15 maggio 2025, di un decreto del Mef per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori. Il comma 807 stabilisce che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), devono stipulare il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. A tal proposito, il comma 808 prevede che a copertura di tali oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, commi da 809 a 811 (Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)

Al fine di promuovere il riuso dei beni confiscati alla criminalità, si assegnano ai comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti 1 milione di euro per il 2026 e il 2027. Le modalità attuative di tale disposizione sono stabilite tramite decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2026.

Articolo 1, comma 812 (Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)

Il Comma, introdotto dalla Camera, sostituisce integralmente l'originaria previsione contenuta nell'art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, nonché in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri. Per quanto concerne l'istituto del contributo unificato, la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall'omesso pagamento del predetto tributo. Viene introdotto l'obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto. Regola inoltre casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorché non viene versato l'importo pari ad euro 43. Infine, stabilisce che in ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., qualora sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, ed all'irrogazione della sanzione.

Articolo 1, comma 813 (Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)

Il comma, introdotto alla Camera, modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo prevedendo il versamento di una somma a carico della parte che non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali. In particolare, la modifica è volta ad introdurre la possibilità per il giudice amministrativo di sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato. La sanzione consiste nel versamento di una somma complessiva per l'intero grado di giudizio, stabilita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all'oggetto del giudizio. La parte è tenuta ad effettuare il versamento indipendentemente dall'esito del giudizio, in aggiunta a quanto eventualmente già versato. La somma da versare a carico della parte viene quindi determinata dal giudice con la decisione che definisce il giudizio, in base all'entità del superamento dei limiti e alla complessità o alla dimensione degli atti o della sentenza impugnati.

Articolo 1, comma 814 (Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

Il Comma incrementa la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. In particolare, il comma introduce disposizioni per le quali il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro. È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.

Articolo 1, comma 815 (Misure in materia di spese di giustizia)

Il comma incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. Nello specifico, alla lettera:

- a) modifica l'articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo, inserendo al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato;
- b) introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, applicabile esclusivamente al processo penale telematico, che dispone il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale.
- c) modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Precisamente, il diritto forfettizzato è pari a euro 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici e 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica.

Articolo 1, comma 816 (Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

Il comma estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

Articolo 1, commi 817-821 (Misure per lo smaltimento dell'arretrato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo)

I commi intervengono sulla procedura e sulle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, allo scopo di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato ed una migliore gestione delle procedure. Le disposizioni di cui alla lett. g), che fissano il compenso del commissario ad acta in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito, e al comma 819, determinano oneri pari a 2,8 milioni, per gli anni 2025 e 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Nello specifico:

- Il comma 817 reca una serie di modifiche all'articolo 5-sexies della legge Pinto, che disciplina le modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi. Nello specifico, alla lettera:
 - a) inserisce l'obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l'obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l'effettuazione del pagamento da parte dell'amministrazione;
 - b) introduce nell'articolo 5-sexies un nuovo comma 1-bis, con il quale si prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del

decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;

c) sostituisce il comma 2 dell'articolo 5-*sexies*, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica;

d) nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all'onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento;

e) opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione;

f) si prevede che l'amministrazione esegue i pagamenti per l'intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali;

g) stabilisce che, nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate, può essere nominato in qualità di commissario *ad acta* un funzionario dell'amministrazione soccombente. Il compenso del commissario viene fissato in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito;

h) prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

i-l) apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera h).

m) Inserisce nell'articolo 5-*sexies* un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021. A tal fine decorsi 20 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi.

- Il comma 818 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il pagamento del compenso del commissario ad acta nominato nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate.

- Il comma 819 prevede che il Ministero della giustizia, al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, possa stipulare con l'associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026. E a tal fine il comma 820 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, è prevista una riduzione di 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia; nonché una riduzione, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
- Il comma 821 prevede che il Ministero della giustizia si occupi del monitoraggio e della valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

Articolo 1, commi 822-823 (Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)

L'articolo ai suddetti commi dispone per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato; prevedendo per le suddette amministrazioni una revisione dei propri fabbisogni di personale. Viene stabilito che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente. La riduzione del *turn over* prevista non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100% delle unità cessate nell'anno precedente.

Articolo 1, comma 824 (Riduzione di oneri per le forze armate)

Dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate; intervenendo sull'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare.

Articolo 1, comma 825, lettera a) (Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco, disponendo una riduzione del 25% della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione sia del 100 % a decorrere dal 2016 fino al 2025 e del 75% per l'anno 2026 e nuovamente del 100% dal 2027.

Articolo 1, comma 825, lettera b) (Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)

Riduce, solo per l'anno 2025, dal 100 al 75 % il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da esse effettuabili. Tale limite rimane fissato al 100 % per gli anni dal 2018 al 2024

e ridotto al 75% nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100% a decorrere dal 2026. Limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari la suddetta riduzione è stata rinviata al 2026.

Articolo 1, comma 826 (Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)

Il comma reca modifiche alla disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). Tra le principali modifiche:

- Si precisa che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;
- Si conferma che le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;
- Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80%.

Nel testo iniziale del Governo si stabiliva che, per il solo 2025, gli enti e gli istituti di ricerca non potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La Camera ha sostituito quest'ultima disposizione, rinviando tale misura di riduzione delle assunzioni all'anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali. Pertanto, gli enti e gli istituti di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Articolo 1, comma 827 (Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)

Il comma modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l'a.a. 2018/2019 e l'a.a. 2024/2025 e a partire dall'a.a. 2026/2027. Viene introdotta, alla lettera b, una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.

Articolo 1, comma 828 (Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)

Il comma stabilisce, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Tramite decreto del MIM, d'intesa col MEF, e sentita la Conferenza unificata, viene definita la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La disposizione in commento prevede inoltre che con un DPCM sia possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, garantendo l'invarianza finanziaria.

Articolo 1, commi 829 e 830 (Riduzioni del turn over del personale pubblico)

I commi prevedono che le Autorità indipendenti e altri soggetti, tra cui tra cui agenzie fiscali, enti di regolazione dell'attività economica, enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 831-834 (Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)

I commi contengono disposizioni riguardanti il personale pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dai commi da 822 a 830, a condizione che sia garantita l'invarianza dei risparmi ivi previsti e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni. Si prevede, altresì, che le amministrazioni provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, specificando che tale adeguamento è asseverato dall'organo di controllo. Nello specifico:

- Il comma 831, prevede che, con apposito DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF, al fine di soddisfare peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto previsto in tema di riduzione del *turn over* dai commi da 822 a 830, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali.
- Il comma 832 prevede che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* possa essere utilizzata per incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016.
- Il comma 833 prevede che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti e che l'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.
- Il comma 834 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute ai commi da 823 a 829 e al comma 830 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

Articolo 1, comma 835 (Norme di diritto transitorio sul previgente istituto dell'assegno personale relativo ai pubblici dipendenti)

Il comma riguarda l'attuazione dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di assegno personale. I suddetti commi hanno soppresso per i pubblici dipendenti, il principio di non regressione della retribuzione in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, prevedendo il solo principio del riconoscimento, nella nuova posizione, del trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale. Il presente comma prevede che:

- ove non già anteriormente disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti e che il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisca danno erariale.
- siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014.

Articolo 1, comma 836 (Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025)

Il comma autorizza, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025, la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate, con riferimento alle annualità 2002 e 2003, dall'articolo 54, legge n. 448 del 2001, al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L'utilizzo delle risorse resta vincolato alle limitazioni normative connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali. Al comma non sono ascrivibili effetti finanziari essendo a valere su quote di avanzo di risorse già stanziare.

Articolo 1, co 837-841 (Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)

I commi recano disposizioni in materia di potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della rete diplomatico-consolare, nonché in tema di contrasto dell'inflazione e delle obsolescenze della Marina militare.

- Il comma 837, alla lettera:
 - a) incrementa gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2025.
 - b) modifica l'articolo 812-bis del COM, relativo alle dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello.
 - c) modifica l'articolo 814 del COM, relativo agli organici del Corpo delle capitanerie di porto.
 - d) sostituisce il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, riguardanti riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare e il ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 - e) sostituisce la lettera b) dell'articolo 815 del COM relativo alle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

- Il **comma 838** prevede l'autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e).
- Il **comma 839** prevede l'autorizzazione per le spese di funzionamento
- connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vetto-vagliamento.
- Il **comma 840** prevede che l'autorizzazione di spesa relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del MIMIT ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale".
- Il **comma 841** dispone infine il potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare.

Articolo 1, commi 842-845 (Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)

I commi sono stati introdotti nel corso dell'esame alla Camera. Essi autorizzano l'ADM all'assunzione, per gli anni 2025 e 2026, di un contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico. Alle presenti disposizioni vengono ascritti oneri pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 1, commi 846-849 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)

L'articolo 1, commi 846-849 introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.

Il comma 846 si introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico, e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica.

Il comma 847 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 846, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

Il comma 848 reca ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche, rivolgendosi ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell'amministrazione di propria appartenenza e che risultano titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 846, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009; e a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell'ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale in specifici organi indicati al comma in esame.

Il comma 849, indica i soggetti cui non si applicano le disposizioni dei commi 846-848:

- agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
- agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 199412 e al decreto legislativo n. 103 del 199613, all'ISTAT), all'INPS), all'INAIL) e alle Agenzie

fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Sono esclusi dal perimetro di applicazione delle disposizioni in esame anche gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni scientifiche;

c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 1, commi 850-855 (Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei titolari di cariche di governo, dei parlamentari, degli europarlamentari italiani e dei presidenti delle regioni e in materia di rimborso delle spese di trasferta per i ministri e i sottosegretari)

I commi da 850 a 853 vietano ai titolari di cariche di governo, ai presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai parlamentari della Repubblica non eletti all'estero e agli europarlamentari italiani di accettare contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati da parte di soggetti, pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Il comma 854 riconosce ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma il diritto al rimborso delle spese di trasferta, da e per il domicilio o la residenza, per l'espletamento delle proprie funzioni. Per tale scopo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il comma 855 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 854.

Articolo 1, commi 856-859 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 856 assegna ai rappresentanti designati dai Ministeri di competenza nei collegi dei revisori dei conti il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 857 dispone come gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un D.P.C.M. debbano verificare l'utilizzo degli importi ricevuti e inviare una relazione annuale al MEF. Il comma 858 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 856, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. Il comma 859 incrementa i compensi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali.

Articolo 1, comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)

Il comma dispone l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria

Articolo 1, comma 861 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

Il comma reca misure di razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI per consulenze esterne, prevedendo che, per il 2025, essi non possano essere maggiori dei costi sostenuti, al netto di quelli relativi a operazioni di carattere strategico, nel 2023 e che, per il 2026 e

per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2% e del 4% rispetto alla media del triennio 2021 -2023.

Articoli 1, commi 862-863 (Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

I commi stabiliscono che i componenti negativi, imputati a conto economico, relativi ai piani di *stock option* sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano. A queste disposizioni sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 25 milioni di euro per il 2026 e a 39 milioni di euro per il 2027.

Articolo 1, commi 864-866 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

Vengono misure per la razionalizzazione e la riforma del Fondo per la prevenzione dell'usura. In particolare, il 60% delle risorse del Fondo, destinato a facilitare l'accesso al credito per imprese e famiglie in difficoltà economica, sarà assegnato a fondi speciali gestiti da Confidi, mentre il restante 40% andrà a fondazioni e associazioni riconosciute impegnate nella prevenzione dell'usura. I contributi del Fondo dovranno essere depositati su conti dedicati, separati dalle risorse proprie dei destinatari e con vincolo di destinazione. Inoltre, vengono chiariti il ruolo dei gestori, assicurando la separazione e l'impignorabilità delle risorse, e rafforzati i criteri per selezionare i Confidi assegnatari. I contributi destinati ai tali Confidi saranno utilizzati per fornire garanzie esplicite, incondizionate e irrevocabili, fino all'80% delle operazioni finanziarie effettuate da banche e intermediari a favore delle PMI in condizioni di alto rischio finanziario.

Articolo 1, comma 867 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

Il comma introduce, a decorrere dal 2025, l'obbligo per l'Automobile club d'Italia (ACI) di versare annualmente un contributo all'entrata del bilancio dello Stato pari a 50 milioni di euro annui. Tali entrate restano acquisite all'erario.

Articolo 1, comma 868 (Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il comma prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

Articolo 1, comma 869 (Tax credit cinema)

Il comma modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all'esigenza del controllo della spesa ed estendendo l'analisi di impatto agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. Inoltre, innalza dal 15% al 30 % la quota massima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziare per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo.

Reca, altresì, numerose misure in materia di "tax credit" e rende permanente, assegnandogli una dotazione fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del

patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo 1, commi 870-874 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

I commi introducono misure per ridurre le spese dei Ministeri al fine di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Piano di bilancio 2025-2029.

In particolare, viene prevista una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative a missioni e programmi dei seguenti Ministeri:

- MEF: definanziamento di 13,9 milioni alla Guardia di Finanza;
- MIMIT: definanziamento di 20 milioni al programma “incentivazione del sistema produttivo”, circa 45 milioni al programma “politiche industriali”, circa 76 milioni per il programma “difesa nazionale” e 70 mila per ricerca e innovazione;
- Min. Lavoro: definanziamento di 19,5 milioni per il programma di trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali;
- MIT: definanziamento di diversi programmi, tra cui “Istruzione del primo ciclo” e “Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica”;
- MASE: definanziamenti di diversi programmi, tra cui “prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche”; “attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica”; “innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di geo risorse”; promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”; e “tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico.

I risparmi possono essere quindi riorganizzati tra programmi diversi, su proposta dei Ministri competenti e sono fissati gli obiettivi di risparmio per le amministrazioni centrali dello Stato per il periodo 2025-2027. Infine, è prevista la possibilità di modificare, con decreto del MEF, la distribuzione degli obiettivi di risparmio tra i Ministeri e le misure necessarie per raggiungere gli importi stabiliti.

Articolo 1, commi 875 e 876 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

I commi rifinanziano per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del MEF da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 1, commi 877-878 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture - edilizia sanitaria)

I commi dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico pari a 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2036. La ripartizione è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al- PNRR, al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania.

Articolo 1, comma 879 (Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica)

Il comma dispone un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico pari a 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2036. La ripartizione è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al- PNRR, al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania.

Articolo 1, commi 880-882 (Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS)

I commi prevedono l'istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Articolo 1, comma 883 (Tabelle A e B)

Il comma dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegata alla legge di bilancio, che indicano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Articolo 1, comma 884 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione)

Il comma incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per il 2026, di 194,12 milioni per il 2027 e di 197,22 milioni a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 1, commi 885-887 (Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

I commi estendono le finalità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Inoltre, istituiscono nello stato di previsione del MEF due nuovi fondi per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029.

Infine, si riservano al fondo di parte corrente finalizzato a compensare gli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, risorse pari a 1,15 miliardi di euro, in termini di indebitamento netto, per l'anno 2026. Tali risorse derivano dalle disposizioni che modificano il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali c.d credito d'imposta "Transizione 4.0".

Articolo 1, commi 888-891 (Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

I commi prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per il contrasto dei fenomeni di 'reclutamento illegale' della manodopera straniera, a cui possono accedere gli enti del terzo settore, iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme on line accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Articolo 1, comma 892 (Fondo per l'immigrazione)

Il comma prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.

Articolo 1, commi 893-895 (Fondo esdebitazione incapienti)

I commi istituiscono un Fondo, con dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2025, destinato alla concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti. La determinazione della misura massima del contributo, nonché dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al Fondo viene demandata ad un successivo decreto ministeriale. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 896 (Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

Il comma incrementa il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, la cui dotazione complessiva risulta essere pari a 3,8 milioni per il 2025.

Articolo 1, comma 897 (Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

Il comma incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili.

Articolo 1, comma 898-901 (Istituzione di fondi di parte corrente, di conto capitale, e trasferimenti alla Provincia autonoma di Trento)

I commi istituiscono due fondi in favore degli enti locali. Entrambi i fondi sono gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio e ripartiti con decreto. Infatti, si demanda la definizione dei criteri e delle destinazioni ad atti di indirizzo delle Camere, mentre l'assegnazione delle risorse avviene tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio del 2025. In particolare:

- **Comma 898** – Istituisce un fondo provvisto di stanziamenti pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede autonomamente e direttamente alla sua gestione. Tale fondo è finalizzato per misure in favore degli enti locali per realizzare interventi “in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di qualificazione ambientale.
- **Comma 899** – istituisce un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, perché gli enti locali della Provincia effettuino misure di “sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all’acquisto di arredi per gli

istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

- **Comma 900** – Dispone che gli interventi di conto capitale finanziati da uno dei due fondi debbano avere un **CUP** (codice unico di progetto) e siano **monitorati** secondo la disciplina vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229).
- **Comma 901** – Reca le coperture.

Articolo 1, commi 902-906 (Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio)

I commi introdotti dalla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato ad incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio. Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

- **Comma 902** – prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori. Tale fondo è destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi diretti alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
- **Comma 903** – dispone che le risorse del fondo siano destinate, in particolare, al finanziamento di interventi di sostegno alla formazione di operatori che svolgono le funzioni sociali ed educative per gli enti, ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d'intervento a carattere innovativo; iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento all'attività curricolari di educazione civica.
- **Comma 904** – Prevede che le modalità di assegnazione dei contributi del Fondo vengano definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando, laddove disponibile, il finanziamento di almeno un progetto per regione, ferma restando la possibilità di riassegnare le somme ad altri progetti con modalità definite dal medesimo decreto.
- **Comma 905** – Dispone che per il finanziamento dei progetti sopracitati le Regioni possano proporre misure integrative e complementari.
- **Comma 906** – Reca le coperture.

Articolo 1, comma 907 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

Il comma prevede che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalla legge di bilancio, Governo e autonomie promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2025 con la Regione o la Provincia autonoma interessata da tale perdita di gettito finalizzata a concordare gli eventuali ristori.

Articolo 1, comma 908 (Clausola di salvaguardia)

Il comma introduce la consueta clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali, specificando che le disposizioni contenute nella presente legge di bilancio devono

considerarsi applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche in relazione alla clausola di maggior favore.

Articoli 2-20 (Stati di previsione dei Ministeri, quadro generale riassuntivo, disposizione diverse)

Gli articoli da 2 a 20 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli stati di previsioni della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente. In particolare, gli articoli 18 e 19 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi per il triennio 2025-2027, mentre l'articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Articolo 21 (Entrata in vigore)

La presente legge di bilancio, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

CATTANEO ZANETTO POMPOSO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE · LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS

PART OF

EXCELLERA
ADVISORY GROUP